

Norme di attuazione


Delibera di 1° adozione n° 23 dd. 18/08/2009

Delibera di 2° adozione n° 09 dd. 31/03/2010

Delibera di 3° adozione n° 49 dd. 28/12/2010

Approvazione della Giunta provinciale, delibera n° dd.

Pubblicazione sul B.U.R. n° dd.



prg

VARIANTE URBANISTICA
L.P. 1/2008

Comune di Vigolo Vattaro

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Tolgamo' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
Servizio Urbanistica

arch. Paola Ricchi

MAGGIO 2011



Comune di Vigolo Vattaro
Provincia di Trento

VARIANTE URBANISTICA
al
PIANO REGOLATORE GENERALE
del Comune di Vigolo Vattaro

NORME DI ATTUAZIONE

Progettazione: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Servizio Urbanistica

arch. Paola Ricchi

Pergine Valsugana, maggio 2011

1° adozione	Delibera C.C. n. 23 dd. 18.08.2009
2° adozione	Delibera C.C. n. 09 dd. 31.03.2010
3° adozione	Delibera C.C. n. 49 dd. 28.12.2010

Approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. dd.
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige n. dd.

INDICE ARTICOLI

TITOLO 1°	1
IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE	1
CAPO I GENERALITA'	1
Art. 1 Finalità del P.R.G.	1
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.	2
Art. 3 Attuazione del P.R.G.	2
Art. 4 Piani attuativi per gli insediamenti produttivi	3
Art. 5 Piani di lottizzazione.....	3
Art. 6 Intervento edilizio diretto	4
Art. 7 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale (R.E.C.)	4
Art. 8 Prescrizioni di carattere generale.....	4
CAPO II INDICI E DEFINIZIONI	5
Art. 9 Indici urbanistici	5
a) ST = Superficie territoriale:.....	5
b) SF = Superficie fondiaria:.....	5
c) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria:.....	5
d) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria:	5
e) SM = Superficie minima di intervento:.....	6
f) IT = Indice di fabbricabilità territoriale:.....	6
g) IF = Indice di fabbricabilità fondiaria:.....	6
Art. 10 Indici edilizi - superfici, altezze, volumi	6
a) SuL = Superficie utile lorda:.....	6
b) SuN = Superficie utile netta:.....	6
c) SC = Superficie coperta:.....	6
d) RC = Rapporto di copertura:.....	6
e) Lotto minimo:.....	6
f) Sedime:.....	7
g) Altezza:.....	7
h) Hmax = Altezza massima di zona:	7
i) Coperture a falda:.....	7
l) Stato naturale del terreno o piano di campagna:.....	7
m) Piano di spiccatto:.....	7
n) Parete/fronzo:.....	7
o) VU = Volume utile complessivo:.....	7
p) VM = Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici:.....	7
q) Volume dell'alloggio/unità residenziale:.....	8
Art. 11 Costruzioni - definizioni	8
a) Manufatto "esistente":.....	8
b) Edificio:.....	8
c) Rudere:.....	8
d) Murature interne:.....	8
e) Corpo di fabbrica:.....	8
f) Costruzione interrata:.....	8
g) Terrazze e tettoie:.....	8
h) Superfetazione:.....	9
i) Manufatti accessori:.....	9
l) Opere non rilevanti sotto il profilo edilizio:	9
m) Volumi tecnici:	9
n) Volumi assimilabili a volumi tecnici:.....	9
o) Abbaini:	9
p) Serre:.....	10
q) Legnaie:.....	10
Art. 12 Utilizzazione degli indici	11
CAPO III NORME IN MATERIA DI DISTANZE	11

Art. 13	Distanze - norme generali	11
Art. 14	Distanze tra edifici negli insediamenti storici e aree edificate	12
Art. 15	Distanze tra edifici in altre zone	13
Art. 16	Distanze all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico	13
Art. 17	Distanze tra corpi di fabbrica del medesimo edificio	13
Art. 18	Distanze degli edifici dai confini	14
Art. 19	Distanze da applicare ai manufatti accessori	14
Art. 20	Distanze da applicare alle serre	14
Art. 21	Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini	14
Art. 22	Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno ...	15
Art. 23	Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno	15
Art. 24	Distanze minime fra le zone urbanistiche	16
Art. 25	Distanze da applicare ai pannelli solari e fotovoltaici	16
Art. 26	Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade	16
Art. 27	Distanze minime delle piante dalle strade	17
CAPO IV	EDILIZIA SOSTENIBILE	19
Art. 28	Elementi bioedilizi	19
a)	<i>Murature perimetrali e solai:</i>	19
b)	<i>Pannelli solari e fotovoltaici:</i>	19
a)	<i>Gestione acque bianche:</i>	19
b)	<i>Gestione acque grigie:</i>	20
CAPO V	ZONIZZAZIONE	20
Art. 29	Divisione in zone del territorio di Vigolo Vattaro	20
Art. 30	Zone specificatamente destinate all'insediamento	21
TITOLO 2°	22
ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO	22
Art. 31	Aree di tutela ambientale	22
Art. 32	Aree soggette a vincolo idrogeologico	22
TITOLO 3°	23
ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE	23
CAPO I	ZONE DI RISPETTO	23
Art. 33	Torrenti e rivi	23
Art. 34	Rispetto delle acque	23
CAPO II	24
ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE	24
Art. 35	Aree di tutela archeologica	24
Art. 36	Aree di interesse naturalistico e cavità naturali	25
Art. 37	Aree di difesa paesaggistica – beni ambientali	26
Art. 38	Centri storici	26
Art. 39	Insediamenti storici sparsi	27
Art. 40	Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale	27
Art. 41	Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004	27
Art. 42	Viabilità storica	28
CAPO III	TUTELA E PERICOLOSITA' NELL'USO DEL SUOLO	28
Art. 43	Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio	28
TITOLO 4°	29
CLASSIFICAZIONE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE	29
CAPO I	DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	29
Art. 44	Disposizioni generali per gli interventi	29
CAPO II	TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO	29
Art. 45	Categorie di intervento	29
Art. 46	Edifici soggetti a restauro	30
Art. 47	Edifici soggetti a risanamento conservativo	30
Art. 48	Edifici soggetti a ristrutturazione	30

Art. 49	Ruderi con possibilità di ricostruzione.....	30
Art. 50	Volumi precari	31
CAPO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE		31
Art. 51	Applicazione.....	31
Art. 52	Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti.....	31
TITOLO 5°.....		33
ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE		33
Art. 53	Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale.....	33
Art. 54	Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	33
Art. 55	Zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana.....	34
Art. 56	Zone residenziali di completamento	34
Art. 57	Zone residenziali di nuova espansione	35
TITOLO 6°.....		38
SERVIZI		38
<i>CAPO I ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI</i>		<i>38</i>
Art. 58	Zone ed edifici per attrezzature pubbliche	38
<i>CAPO II ZONE A VERDE.....</i>		<i>38</i>
Art. 59	Zone a verde pubblico.....	39
Art. 60	Spazi aperti nei centri storici	39
Art. 61	Verde di tutela degli insediamenti storici.....	40
TITOLO 7°.....		41
ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI		41
Art. 62	Zone ricettive – alberghiere.....	41
TITOLO 8°.....		42
ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI		42
Art. 63	Zone produttive miste.....	42
Art. 64	Zone produttive integrate	43
TITOLO 9°.....		44
ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....		44
<i>CAPO I ZONE AGRICOLE.....</i>		<i>44</i>
Art. 65	Zone agricole - norme generali	44
Art. 66	Aree agricole	45
Art. 67	Aree agricole di pregio	47
Art. 68	Zone agricole integrate	47
Art. 69	Zone agricole di tutela ambientale	48
Art. 70	Zone agricole periurbane	49
<i>CAPO II ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA</i>		<i>49</i>
Art. 71	Zootecnia aziendale od interaziendale.....	49
Art. 72	Attività produttive agro-industriali	49
Art. 73	Zone per itticoltura	50
TITOLO 10°.....		51
ZONE A BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO.....		51
Art. 74	Zone a bosco	51
Art. 75	Zone a pascolo	51
Art. 76	Improduttivo	52
TITOLO 11°.....		53
ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'		53
Art. 77	Viabilità	53
Art. 78	Fasce di rispetto stradale.....	54
Art. 79	Parcheggi.....	55
Art. 80	Percorsi pedonali e ciclabili.....	59

Art. 81 Piazzole per elicottero	59
TITOLO 12°	60
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI.....	60
Art. 82 Attrezzature tecnologiche.....	60
Art. 83 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche	60
Art. 84 Apparat di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione	61
Art. 85 Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale	61
TITOLO 13°	62
CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE	62
Art. 86 Generalità.....	62
Art. 87 Criteri di tutela per gli insediamenti storici	62
Art. 88 Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente.....	63
Art. 89 Criteri di intervento per l'edilizia produttiva e commerciale	64
Art. 90 Ambientazione degli spazi esterni.....	64
Art. 91 Criteri per l'ambientazione di viabilità, spazi pubblici e opere di infrastrutturazione	65
Art. 92 Protezione paesaggistica delle aree agricole	66
Art. 93 Tutela dei boschi	67
Art. 94 Tutela delle rive e dei corsi d'acqua.....	67
TITOLO 14°	68
URBANISTICA COMMERCIALE	68
Art. 95 Contenuti.....	68
Art. 96 Definizioni.....	68
Art. 97 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	68
Art. 98 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali	69
TITOLO 15°	70
NORME FINALI.....	70
Art. 99 Norme transitorie e finali	70
Art. 100 Deroga	70
TITOLO 16°	71
Allegato 1	71
Allegato 2	72
Allegato 3	73
Allegato 4	74
Allegato 5	75
Allegato 6	76
Allegato 7	77
Allegato 8	78
Allegato 9	79
Allegato 10	80
Allegato 11	81
Allegato 12	82

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGOLO VATTARO

NORME DI ATTUAZIONE

Titolo 1°

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Finalità del P.R.G.

(1) In rapporto alle scelte provinciali di governo del territorio, il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.), concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio, a perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
- b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
- d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
- e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.
- f) controllare e contenere la struttura insediativa per garantire un equilibrato sviluppo urbano.

(2) In relazione alle precitate finalità il P.R.G. provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Vigolo Vattaro, a dettare prescrizioni volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:

- a) dell'identità culturale del territorio comunale mediante la lettura e valorizzazione delle caratteristiche antropiche ed insediative dell'uomo;
- b) della conservazione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali;
- c) della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo;
- d) della crescita civile, sociale ed economica con interventi atti a garantire la permanenza della popolazione locale in montagna, in un ideale rapporto uomo-natura.

(3) Il P.R.G. ha validità giuridica a tempo indeterminato. Le sue previsioni sono commisurate ad un arco di tempo decennale, ma il piano può essere sottoposto a revisioni periodiche o varianti nei modi e con le procedure di legge. Sono fatte salve le disposizioni relative alla durata ed effetti dei Piani di cui all'art. 52 della L.P. 1/2008 e s.m.i..

(4) Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 2
Elementi costitutivi del P.R.G.

(1) Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Vigolo Vattaro i seguenti elaborati e documenti:

- a) le presenti norme di attuazione;
- b) la relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche operate in rapporto al P.U.P.;
- c) gli elaborati grafici così precisati:
 - 1) SISTEMA AMBIENTALE
 - n. 1 carta in scala 1:10000 relativa all'intero territorio comunale, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, i centri storici, i manufatti e siti di rilevanza culturale ed archeologica, le zone di rilevanza ambientale.
 - 2) CARTA DI PIANO
 - n. 3 carte in scala 1:5000, (numerate dal n. 1 al n. 3) relative all'intero territorio comunale riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e quelle lineari (strade, ecc.) nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal P.U.P.;
 - n. 2 carte relative ai centri abitati, riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e quelle lineari nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal P.U.P., contenenti stralci planimetrici in scala 1:2000, (contraddistinte dalle lettere A - B);
 - n. 1 carta relativa ai centri storici, in scala 1:1000, riportante le categorie di intervento degli edifici classificati, le destinazioni urbanistiche di zona, gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le indicazioni puntuali specifiche.
 - n. 9 schede tecniche relative agli edifici in centro storico oggetto di aggiornamento e modifica;
 - n. 3 schede tecniche relative agli edifici storici sparsi.

(2) In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

(3) E' ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer.

(4) Tutte le analisi svolte per la predisposizione del P.R.G., nonché la schedatura di ogni singolo manufatto storico non compreso fra quelli di cui alle schede sopra riportate, sono depositate presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol a libera visione del pubblico.

Art. 3
Attuazione del P.R.G.

(1) Il P.R.G. si attua secondo le disposizioni della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" e della Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e s.m.i. per le parti ancora in vigore. Negli articoli delle presenti norme, ogni riferimento alla L.P. 1/2008 si intende inclusivo dei collegamenti alla L.P. 22/91 e s.m.i. per le parti in vigore.

(2) Nell'ambito del sistema della pianificazione territoriale provinciale, il P.R.G. si attua in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado sovraordinato:

- a) del Piano urbanistico provinciale, nell'insieme dei suoi elementi, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 48 delle relative norme di attuazione, fino al completo adeguamento del P.R.G. al P.U.P. stesso e alla L.P. 1/2008 e fino all'entrata in vigore del Piano territoriale della comunità, nonché alle seguenti componenti:
 - "invarianti" di cui all'art. 8 delle norme di attuazione e allegato "D" del P.U.P.;
 - Carta di sintesi geologica - essa è contenuta nella carta di Sintesi Geologica della P.A.T. e relative norme, estesa a tutto il territorio comunale, parte integrante della variante P.U.P. 2000, nonché approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 dd. 23.10.2003 e s.m.i.;
 - Carta del rischio idrogeologico - essa è contenuta nella cartografia e relative norme, dell'assetto idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.) della P.A.T.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- approvato con D.P.R. 15.02.2006 e successivamente modificato dalla Giunta provinciale.
- Carta delle risorse idriche, approvata con Del. G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;
 - Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del.G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.).
- b) del Piano territoriale della comunità, dopo la sua redazione ai sensi del Titolo II, capo V della L.P. 1/2008 e s.m.i.;
- c) dei piani di settore (Piano provinciale smaltimento rifiuti, Piano comprensoriale smaltimento rifiuti speciali, Piano cave, ...);

ed in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado subordinato:

- a) del Regolamento edilizio comunale di cui all'art. 36 della L.P. 1/2008 e s.m.i.;
- b) dei piani attuativi "PL n." previsti dal Titolo II Capo IX della L.P. 1/2008 e s.m.i.:
- piano di lottizzazione;
 - piano di recupero;
 - piano per l'edilizia abitativa, sia pubblica che agevolata;
 - piano per gli insediamenti produttivi;
 - programma integrato di intervento;

relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto di cui all'art. 6 delle presenti norme.

(3) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, oltre a rispettare quanto stabilito negli elementi costitutivi del P.R.G. (vedi art. 2) va comunque attuata in conformità con le vigenti leggi in materia.

(4) Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina effettuata da piani attuativi, d'iniziativa sia privata, pubblica o mista pubblico-privata e fissa criteri, indirizzi e parametri cui tali piani devono conformarsi nel rispetto delle norme che regolamentano la materia.

(5) Nelle zone ove è prescritto il Piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono subordinati alla preventiva approvazione del Piano suddetto.

(6) I piani attuativi hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti.

(7) I piani attuativi possono apportare lievi modifiche ai perimetri delle zone individuate dal P.R.G. per rispettare confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica.

Art. 4 ***Piani attuativi per gli insediamenti produttivi***

(1) I piani attuativi per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sono redatti nei modi e forme stabilite dalla legislazione urbanistica provinciale in vigore e sono obbligatori nelle aree individuate con apposita simbologia sugli elaborati di Piano.

(2) Il P.I.P. determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici e ha l'obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese.

(3) Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 20%, qualora sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

Art. 5 ***Piani di lottizzazione***

(1) I Piani di lottizzazione sviluppano in dettaglio le scelte urbanistiche del P.R.G. e sono finalizzati

alla creazione di una pluralità di edifici ed opere in conformità alle destinazioni di zona del P.R.G. nonché all'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria.

(2) Essi sono evidenziati con apposita simbologia sugli elaborati di Piano. Il Piano di lottizzazione è obbligatorio, oltre che nelle aree individuate dal P.R.G., anche nei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalla legislazione urbanistica provinciale in vigore.

(3) In sede di redazione dei piani di lottizzazione può essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi, purché sia garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona.

(4) Le zone per attrezzature e servizi pubblici, la viabilità, i parcheggi e le zone a verde pubblico individuate dal P.R.G. all'interno del perimetro di lottizzazione devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione e destinate all'uso pubblico. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti.

(5) Quanto non esplicitamente considerato nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6 ***Intervento edilizio diretto***

(1) In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto un piano attuativo, ed in quelle regolate da piani attuativi approvati, il P.R.G. si applica per intervento edilizio diretto, subordinato all'ottenimento del titolo abilitativo ai sensi della legislazione urbanistica provinciale in vigore e secondo le modalità espresse dal Regolamento edilizio comunale (R.E.C.).

(2) L'intervento edilizio diretto può essere attuato da privati o da operatori pubblici, alle condizioni previste dalle presenti norme.

(3) L'intervento edilizio diretto è realizzabile mediante denuncia d'inizio attività e concessione edilizia o, nel caso di opere pubbliche, con deliberazione dell'organo preposto.

Art. 7 ***Rapporto con il Regolamento edilizio comunale (R.E.C.)***

(1) In caso di contrasto o di semplice difformità definitoria fra le presenti Norme e il Regolamento edilizio comunale, prevalgono le presenti Norme.

(2) Nel Regolamento edilizio comunale (R.E.C.) sono riportate le norme specifiche e le prescrizioni tecniche, come previsto dalla legislazione urbanistica provinciale in vigore.

Art. 8 ***Prescrizioni di carattere generale***

(1) Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare:

- le modalità di intervento sugli edifici storici, sia all'interno che all'esterno del perimetro dei Centri storici;
- le modalità di intervento sul patrimonio edilizio in generale;
- le destinazioni d'uso del suolo.

(2) Le disposizioni relative alle zone di tutela e protezione prevalgono sulle singole destinazioni di zona per i punti di contrasto tra loro.

(3) Le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di aree cimiteriali, si applicano anche alle parti di territorio interne al perimetro dei Centri storici.

(4) Le disposizioni del Titolo 4° integrano e dettagliano le norme delle singole zone urbanistiche relativamente all'attività commerciale e prevalgono in caso di non corrispondenza con le stesse.

(5) La costruzione di impianti tecnologici e opere di infrastrutturazione (impianti idropotabili, fognari, irrigui, di approvvigionamento energetico e simili) è sempre ammessa salvo specifico divieto.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- (6) Negli edifici nei quali sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- carenza di idoneo collegamento veicolare con la viabilità pubblica;
 - carenza di infrastrutturazione del luogo (fornitura idrica, elettrica, smaltimento acque reflue);
- non è ammesso il recupero abitativo.

(7) Nelle aree per attrezzature pubbliche interessate alla costruzione di scuole ed asili nido, nelle zone a verde pubblico e nelle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali ubicate in prossimità delle sorgenti di rumore richiamate al comma 2) dell'art. 8 della Legge 447/95 (strade, ferrovie, impianti sportivi, ecc.), unitamente alla richiesta di rilascio della concessione edilizia o di approvazione di Piano attuativo dovrà essere prodotto un elaborato di valutazione previsionale del clima acustico.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico a sensi dell'art. 8 della Legge 447/95.

(8) Nell'attuazione degli interventi in prossimità di infrastrutture stradali vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

CAPO II

INDICI E DEFINIZIONI

Art. 9

Indici urbanistici

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura:

a) **ST = Superficie territoriale:**

E' la superficie reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi. Essa comprende le aree per l'urbanizzazione primaria, quelle per l'urbanizzazione secondaria (non necessariamente indicate nella planimetria) che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione e la superficie per l'edificazione. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale all'area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area.

b) **SF = Superficie fondiaria:**

E' la superficie reale del terreno con destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un Piano esecutivo di grado subordinato. Essa è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nelle planimetrie del P.R.G., ma previste parametricamente dalle norme. La SF è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità prevista dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato. Sono computabili come SF, ai soli fini dell'applicazione degli indici, le aree con destinazione omogenea ricadenti nelle zone di protezione e di rispetto delle presenti N.A..

c) **S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria:**

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

- a) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
- b) le piste ciclabili;
- c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
- d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
- e) le piazzole per la raccolta rifiuti;
- f) la pubblica illuminazione;
- g) gli spazi di verde attrezzato.

d) **S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria:**

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

- a) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
- b) i mercati;

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- c) le sedi comunali;
 - d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - e) gli impianti sportivi;
 - f) i centri sociali;
 - g) le attrezzature culturali e sanitarie;
 - h) i parchi pubblici.
- e) *SM = Superficie minima di intervento:*
E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato ricadente in una zona omogenea: nel primo caso rappresenta il lotto minimo (vedi art. 10 comma 1 lett. e) edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.
- f) *IT = Indice di fabbricabilità territoriale:*
E' il rapporto VM/ST fra il volume (VM) massimo costruibile, espresso in metri cubi (mc.), e la superficie territoriale (ST) espressa in metri quadri (mq). Esso si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata a Piano attuativo.
- g) *IF = Indice di fabbricabilità fondiaria:*
E' il rapporto VM/SF fra il volume (VM) massimo costruibile, espresso in metri cubi (mc.), e la superficie fondiaria (SF) espressa in metri quadri (mq.). Esso si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Art. 10

Indici edilizi - superfici, altezze, volumi

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura inerenti gli indici edilizi:

- a) *SuL = Superficie utile lorda:*
E' la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, fuori e dentro terra, misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale interne ed esterne, ecc...), con esclusione di:
- porticati pubblici o ad uso pubblico;
 - logge rientranti e balconi, chiusi su cinque lati, di profondità inferiore a ml. 2,50;
 - balconi e terrazze scoperti e coperti;
 - volumi tecnici e assimilabili a volumi tecnici di cui all'art. 11 comma 1 lettere m) e n);
 - gli elementi bioedilizi di cui all'art. 28;
 - vani totalmente interrati che abbiano altezza interna inferiore a ml. 2,20;
- Negli edifici esistenti (vedi art. 11 comma 1 lett. a e b) sono pure esclusi dal computo della superficie utile: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie ed in precario.
- b) *SuN = Superficie utile netta:*
E' la superficie utile lorda (SuL) di cui alla lettera precedente, con l'esclusione di: muri perimetrali, murature interne, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne ed esterne.
- c) *SC = Superficie coperta:*
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, comprese parti porticate ed aggettanti, tettoie, logge, con esclusione delle sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze, dei volumi tecnici e assimilabili a volumi tecnici di cui all'art. 11 comma 1 lett. m) e n) e degli elementi bioedilizi di cui all'art. 28.
- d) *RC = Rapporto di copertura:*
E' il rapporto SC/SF fra la superficie coperta (SC) massima costruibile e la superficie fondiaria (SF). Nei piani attuativi è il rapporto SC/ST fra la superficie coperta (SC) e la superficie territoriale (ST).
- e) *Lotto minimo:*
E' l'area minima, avente medesima destinazione urbanistica, richiesta per l'intervento edilizio diretto di nuova edificazione; essa può essere costituita anche da più particelle catastali contigue.
Ai fini dell'individuazione del lotto minimo, non possono essere computate:
- particelle catastali non confinanti tra loro;
 - superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino urbanisticamente separate da superfici con destinazione d'uso diversa.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

L'uso edilizio di lotti non modificabili, esistenti alla data 06.10.1999, potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, limiti di zona, ovvero da lotti già edificati.

f) Sedime:

E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti (sporti di gronda, balconi, scale aperte, elementi decorativi, ecc.) che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.

g) Altezza:

E' la distanza misurata in verticale dal piano di campagna (vedi lett. l) ovvero dalla quota del piano di spiccato (lett. m) in caso di sbancamento alla linea mediana della falda o del timpano nel caso di coperture a falda (lett. i) o all'estradosso del solaio/struttura di copertura nel caso di tetti piani.

In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le iscrive totalmente.

L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati (allegato 1).

Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

- lo spessore del pacchetto o del pavimento di copertura¹;
- eventuali parapetti di coperture piane praticabili che non possono superare l'altezza di ml. 1,50;
- i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a ml. 1,00;
- i volumi tecnici e assimilabili a volumi tecnici di cui all'art. 11 comma 1 lett. m) e n);
- gli elementi bioedilizi di cui all'art. 28.

Per altezza massima si intende l'altezza maggiore misurata sull'intero edificio (h max).

h) Hmax = Altezza massima di zona:

E' l'altezza massima raggiungibile dagli edifici ricadenti in una zona omogenea.

Le altezze massime di zona previste dal P.R.G. sono indicate negli appositi cartigli cartografici e/o riportate nei singoli articoli delle presenti norme. Gli stessi articoli normativi stabiliscono i casi in cui è ammesso il superamento dell'altezza massima di zona.

i) Coperture a falda:

Si considerano coperture a falda quelle aventi una inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.

l) Stato naturale del terreno o piano di campagna:

Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale (stato di rilievo prima dell'intervento edilizio) o il piano di spiccato dell'edificio esistente (vedi art. 11 comma 1 lett. a) e b) o il terreno già sistemato a seguito di concessione edilizia/denuncia d'inizio di attività. In relazione alle quote della strada e all'andamento delle reti fognarie o in presenza di particolari morfologie del terreno può essere consentito ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell'area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato (vedi allegato 2).

m) Piano di spiccato:

Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno sistemato, a seguito di intervento edilizio che preveda la modifica dello stato naturale del terreno.

L'accesso al piano interrato/seminterrato non viene considerato piano di spiccato purché risulti minore o uguale alla metà della larghezza della parete/frontera dell'edificio, o minore di ml. 4,00.

n) Parete/frontera:

La parete o frontera dell'edificio è la superficie delimitata dagli spigoli verticali, orizzontali ed inclinati che ne individuano l'involucro esterno, a prescindere dalla presenza o meno di finestrate.

o) VU = Volume utile complessivo:

E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la SuL di tutti gli spazi interamente delimitati da pareti o aventi un solo lato (pavimento, soffitto, parete) libero per le rispettive altezze lorde (altezza netta dei locali più lo spessore del solaio o del tetto soprastante, con esclusione del pacchetto o pavimento di copertura);

p) VM = Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici:

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore (vedi allegato 2).

¹ Per pacchetto di copertura si intende l'insieme degli elementi applicati sull'orditura secondaria (canteri) del tetto, (tavolato, isolamento termoacustico, manto di copertura...). Per pavimento di copertura si intende l'insieme degli elementi (caldana, isolamento termoacustico, impermeabilizzazione, manto di copertura,...) applicato sulla struttura (solaio, soletta, ecc.) di copertura al grezzo.

Oltre ai volumi interrati, sono esclusi dal VM:

- i porticati liberi purché chiusi da non più di due lati oltre pavimento e soffitto;
- le logge rientranti e balconi, chiusi su cinque lati, di profondità inferiore a ml. 2,50;
- i volumi tecnici e quelli assimilabili a volumi tecnici di cui all'art. 11 comma 1 lett. m) e n);
- lo spessore del pacchetto o del pavimento di copertura²;
- gli elementi bioedilizi di cui all'art. 28.

q) Volume dell'alloggio/unità residenziale:

Il volume dell'alloggio viene computato al lordo delle murature interne ed esterne e di un solaio, il superiore, con esclusione del vano scala esterno all'alloggio.

Art. 11 **Costruzioni - definizioni**

(1) Ai fini dell'applicazione del presente P.R.G. e del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni inerenti le costruzioni, i volumi tecnici e gli elementi accessori:

a) Manufatto "esistente":

Si considera manufatto "esistente", l'edificio o comunque ogni costruzione avente struttura e caratteristiche formali individuabili in modo univoco alla data 06.10.1999 (entrata in vigore della variante generale al P.R.G.).

b) Edificio:

Si considera edificio quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione e che abbia una cubatura non inferiore ai 50 mc. fuori terra.

Non sono considerati edifici i manufatti accessori (lett. i) e comunque quei manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero quelli privi di tamponamenti.

Sono assimilabili ad edificio le preesistenze edilizie di manufatto individuato al catasto alla data 06.10.1999, aventi elementi perimetrali fino alla quota d'imposta del tetto o che presentino una consistenza volumetrica, riconoscibile come almeno il 50% del volume preesistente o individuabile in base a documentazione storica (foto, ecc.).

c) Rudere:

I resti dei fabbricati non aventi i requisiti specificati alla lettera b) e che presentano condizioni di fatiscenza ed abbandono/rovina vengono considerati ruderi per i quali non è ammessa alcuna ricostruzione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 49, nonché la possibilità di ricostruzione ai sensi dell'art. 122 della L.P. 1/2008.

d) Murature interne:

Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione d'appoggio per i solai.

Le murature accessorie che pur potranno avere dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.

e) Corpo di fabbrica:

Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.

f) Costruzione interrata:

Si intende come costruzione interrata quella mantenuta interamente sotto il profilo naturale del terreno; sono peraltro ammessi gli interventi strettamente necessari per assicurare l'accessibilità e la praticabilità.

Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini.

g) Terrazze e tettoie:

Le costruzioni aperte quali terrazze, tettoie e simili, ovvero aventi più di un lato libero o delimitato da strutture "a grigliato" atte a consentire il passaggio di aria e luce non costituiscono volume.

² Per pacchetto di copertura si intende l'insieme degli elementi applicati sull'orditura secondaria (canteri) del tetto, (tavolato, isolamento termoacustico, manto di copertura...). Per pavimento di copertura si intende l'insieme degli elementi (caldana, isolamento termoacustico, impermeabilizzazione, manto di copertura,...) applicato sulla struttura (solaio, soletta, ecc.) di copertura al grezzo.

h) Superfetazione:

Viene definita superfetazione un volume edificato ovvero un elemento architettonico esistente, di modeste dimensioni, realizzato in aderenza ad una unità edilizia, al fine di ampliarla e/o assolvere funzioni non esplicitate all'interno della stessa.

i) Manufatti accessori:

Comprendono costruzioni e manufatti a servizio ed ornamento di edifici principali, spesso integrati a questi ultimi o collocati nelle zone di pertinenza. Nell'ambito delle zone omogenee ed ai fini del rispetto delle distanze (vedi art. 19), si definiscono manufatti accessori quelle costruzioni pertinenziali di limitate dimensioni ed altezza massima non superiore a ml. 3,00, configurabili come:

- baracche, depositi, tettoie di servizio agli edifici e simili;
- garage e box auto;
- legnaie (vedi lett. q);
- tende fisse, anche retrattili.

Di tali manufatti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso e va mantenuta la loro funzione accessoria/pertinenziale.

l) Opere non rilevanti sotto il profilo edilizio:

Si definiscono come opere non rilevanti sotto il profilo edilizio:

- arredi da giardino, (compresi gazebo, pergolati, cucce di cane e simili);
- giochi per bambini, comprese cassette di limitate dimensioni (massimo ingombro di mq. 3);
- barbecue e forni in muratura di modeste dimensioni, fatto salvo il rispetto delle norme di igiene;
- ombrelloni;
- piscine e vasche d'acqua rimovibili (fuori terra) con superficie fino a mq. 25;
- tunnel temporanei.

Le opere non rilevanti sotto il profilo edilizio non sono subordinate ad alcun atto autorizzativo, fatti salvi i diritti di terzi.

m) Volumi tecnici:

Sono strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico per i servizi o gli impianti degli edifici quali: le cabine di trasformazione dell'energia, le centraline elettriche e fotovoltaiche, le cabine di pompaggio di acquedotti ed impianti fognari, le cabine di decompressione dei gasdotti, gli impianti di depurazione delle acque di scarico, i volumi strettamente necessari per contenere parte degli impianti che non possono trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile in base alle norme urbanistiche quali ad esempio: extracorsa degli ascensori, serbatoi idropotabili, canne fumarie, le unità di trattamento dell'aria.

I volumi tecnici, che non devono assumere la configurazione di "edifici", non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo il rispetto di disposizioni particolari relative agli edifici storici.

n) Volumi assimilabili a volumi tecnici:

Sono opere assimilabili a volumi tecnici:

- 1) quelle volte a favorire il risparmio energetico realizzate sugli edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010);
- 2) quelle strettamente necessarie e non realizzabili in altro modo per adeguare l'edificio alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche previste dalla L.P. 7 gennaio 1991 n. 1;
- 3) quelle finalizzate a migliorare la salubrità delle costruzioni quali intercapedini areate orizzontali e verticali contro terra con larghezza fino a cm. 60;
- 4) le scale di sicurezza-antincendio qualora imposte dalle specifiche disposizioni in materia e sia dimostrata l'impossibilità di dislocazione alternativa;
- 5) silos ed attrezzature particolari (garitte, passerelle di sostegno, tubazioni, ecc.) nell'ambito delle attività produttive. Tali attrezzature vanno comunque incluse all'interno degli edifici ogniqualvolta ciò sia possibile.

Le opere assimilabili a volumi tecnici, che non devono assumere la configurazione di "edifici", non sono soggette al rispetto delle norme di zona, salvo il rispetto di disposizioni particolari relative agli edifici storici.

o) Abbaini:

Si definiscono abbaini le variazioni dell'andamento delle coperture realizzate per permettere il raggiungimento del tetto, il carico e lo scarico di materiale dal sottotetto, nonché al fine di consentire la manutenzione del manto di copertura e/o permettere l'illuminazione ed aerazione dei locali abitabili del sottotetto.

E' sempre consentita la realizzazione di abbaini di forma tradizionale "a canile", salvo quanto disposto

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

relativamente agli edifici storici. Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, con larghezza ed altezza massime esterne di ml. 2,00.

Essi devono essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura. Possono essere realizzati in numero massimo di 2 per falda e comunque non più di 1 ogni mq. 40 di superficie coperta.

Nei casi in cui gli abbaini risultassero inaccettabili dal punto di vista estetico, a giudizio dell'Organo competente in materia di tutela del paesaggio, potranno essere vietati o sostituiti con finestre/aperture in falda tetto.

p) Serre:

Sono da considerare serre, ai fini delle disposizioni che seguono, gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al suolo e facilmente rimovibili, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera e destinati esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

Le serre sono classificate in:

- tunnel permanenti;
- serre propriamente dette.

Le serre propriamente dette costituiscono a tutti gli effetti costruzione e possono essere realizzate solo nelle aree indicate nelle presenti norme di attuazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) il materiale adottato consenta il passaggio della luce;
- 2) l'altezza massima non superi i ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine;

L'insediamento di tunnel permanenti può avvenire solo nelle aree indicate nelle presenti norme di attuazione e qualora non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie. I tunnel permanenti vanno rimossi a funzione esaurita.

Non è ammessa la modifica di destinazione d'uso.

Per i tunnel temporanei si rinvia alla normativa provinciale in vigore.

q) Legnaie:

Nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali esistenti nelle zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana (art. 55), nelle zone residenziali di completamento (art. 56), negli spazi privati pavimentati e zone a verde privato delle zone spazi aperti nei centri storici (art. 60), nelle zone a verde di tutela degli insediamenti storici (art. 61) e nelle zone agricole periurbane (art. 70) è consentita la realizzazione di legnaie, alle seguenti condizioni:

- per ogni edificio è ammessa la costruzione di una sola legnaia, anche nel caso di fabbricati con più unità abitative e/o individuati catastalmente da più particelle edificiali contigue;
- devono ricadere interamente entro un raggio di ml. 30,00 dall'edificio principale ovvero entro la distanza di ml. 50,00 nel caso in cui l'edificio principale ricada all'interno del perimetro dei centri storici;
- devono avere superficie coperta massima di mq. 10,00. Nel caso di edifici con più unità abitative la superficie coperta può essere aumentata fino ad un massimo di mq. 20,00, fermo restando che la porzione di legnaia a disposizione di ogni unità abitativa non può superare i mq. 4,00.

Le legnaie devono essere realizzate in conformità agli schemi tipologici allegati alle presenti norme (allegati 3-4-5-6). In particolare devono avere le seguenti caratteristiche:

- superficie di appoggio in materiale stabilizzato o platea in calcestruzzo con perimetro in pietra locale faccia a vista emergente dal terreno massimo cm. 15. Nei terreni in pendio la platea potrà emergere fino ad un massimo di cm. 40 sul lato a valle;
- realizzate completamente in legno e con tipologia a disegno semplice;
- copertura a 2 falde per strutture isolate e copertura a falda unica per strutture in aderenza a costruzioni esistenti;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- manto di copertura realizzato in tegole di cemento o cotto;
- altezza massima di ml. 2,80.

Tali manufatti possono essere utilizzati esclusivamente a legnaia; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

A funzione esaurita la legnaia va demolita e ripristinata la situazione urbanistica preesistente.

Il posizionamento delle legnaie sul terreno di pertinenza dell'edificio principale deve tener conto del contesto paesaggistico-ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche.

r) Terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno

In materia di muri e opere di sostegno delle terre e relative norme sulle distanze si considerano:

- terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

con i relativi muri di contenimento, terre armate o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;

- muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
- muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

Per tali opere devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 12 **Utilizzazione degli indici**

(1) L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme o nel Regolamento edilizio comunale, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

(2) Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

(3) Per la verifica dell'indice utilizzabile vengono computati tutti gli edifici già presenti sul lotto e sulle eventuali particelle in accorpamento ad eccezione degli edifici classificati come insediamenti storici sparsi.

(4) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile lorda fra aree a diverse destinazioni di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

(5) Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

(6) Per gli edifici esistenti insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

CAPO III **NORME IN MATERIA DI DISTANZE**

Art. 13 **Distanze - norme generali**

(1) Il Capo III disciplina la "distanza" quale distacco tra le costruzioni, tra costruzioni ed il confine di proprietà e tra le costruzioni e le strade. Per gli altri tipi di distanze inerenti la materia urbanistico-edilizia (distanze dalle acque pubbliche, dai cimiteri, dai depuratori, dagli elettrodotti, ecc.) si rimanda agli specifici articoli delle presenti norme ed alle leggi di settore.

(2) Al fine del rispetto delle norme sulle distanze delle costruzioni valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) la distanza tra pareti (art. 10 comma 1 lett. n) antistanti degli edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale;
- b) in tutti i casi diversi da quelli della lett. a) le distanze vengono misurate sul piano orizzontale, in ogni punto della costruzione ed in tutte le direzioni.

(3) Nel caso di strutture aperte tipo tettoie, verande e simili le distanze vanno rispettate con riferimento alla parete/fronте virtuale costituita dal limite della "costruzione" (limite pilastri, ecc.) così come definita dal Codice Civile.

(4) Per il calcolo delle distanze non sono conteggiati:

- i balconi, le scale aperte, le gronde dei tetti, gli elementi decorativi e simili che non costituiscono

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

volume, purché di aggetto non superiore a ml. 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente;

- i volumi interrati;
- il maggior spessore degli elementi perimetrali degli edifici finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative;

(5) Nel rispetto delle norme di zona è ammessa la realizzazione di un edificio, manufatto accessorio o serra in aderenza ad altro edificio, non soggetto al vincolo del restauro, manufatto accessorio o serra esistenti, o in base alla presentazione di un progetto unitario per più edifici o corpi di fabbrica nuovi.

(6) Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto del rispetto delle distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre.

(7) Distanze degli edifici, manufatti accessori, serre, opere di sostegno, dai confini di proprietà inferiori a quelle minime stabilite dagli articoli seguenti sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni.

(8) Per ogni intervento è sempre fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 14

Distanze tra edifici negli insediamenti storici e aree edificate

(1) Nelle zone definite A e B, equiparate alle zone "A" e "B" del D.M. 1444/68 (vedi schema di equiparazione di seguito riportato), per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'art. 99 della L.P. 1/2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

(2) Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010), ove ammessi, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice Civile.

(3) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 99 lett. g) della L.P. 1/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario:
 - nelle zone A è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, fra edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008) limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - nelle zone B si osservano le disposizioni dell'art. 15 comma 1 lett. a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
- b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1;
- c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.

(4) Nelle zone A (vedi schema di equiparazione), per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008) è prescritta una distanza minima di ml. 6,00. Per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti dopo la data 26.03.2008 si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 comma 1 lett. a).

(5) Nelle zone B (vedi schema di equiparazione), per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 comma 1 lett. a).

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Delibera della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010	
SCHEMA DI EQUIPARAZIONE	
D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	P.R.G. del Comune di Vigolo Vattaro: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA
Zone A	Centri storici
Zone B	Zone residenziali di completamento

Art. 15
Distanze tra edifici in altre zone

(1) Nelle zone diverse da quelle di cui al precedente articolo 14 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00 (vedi allegato 7). In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10,00, la distanza fra pareti antistanti di ml. 10,00 è aumentata in misura pari al 50% dell'altezza massima consentita dalle norme di zona eccedente i ml. 10,00;
- b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010) si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile;
- c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 1.

(2) Nei casi di cui al comma 1 lettera a) è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml. 6,00 (vedi allegato 7).

Art. 16
Distanze all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

(1) In tutte le zone, fermo restando il rispetto del Codice Civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli artt. 14 e 15 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. 1/2008 e s.m.i. purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo.

(2) Distanze inferiori a quelle indicate dagli artt. 14 e 15 sono ammesse inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico quali:

- zone ed edifici per attrezzature pubbliche - art. 58;
- attrezzature tecnologiche - art. 82;
- elettrodotti, metanodotti, condotte forzate, linee telefoniche - art. 83.

Art. 17
Distanze tra corpi di fabbrica del medesimo edificio

(1) Tra corpi di fabbrica (vedi art. 11 comma 1 lett. e) diversi di un medesimo edificio, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta in tutte le zone una distanza minima di ml. 6,00. E' fatto salvo il mantenimento delle distanze preesistenti negli interventi sui corpi di fabbrica degli edifici esistenti.

Art. 18
Distanze degli edifici dai confini

(1) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 (vedi allegato 7), con un minimo di ml. 5,00.

(2) Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

- a) interventi di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c) e all'articolo 15 comma 1 lett. c);
- b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010);
- c) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

(3) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 99 lett. g) della L.P. 1/2008 al di fuori del sedime originario e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008), ricadenti all'interno dei centri storici (zone A), la distanza minima dai confini è fissata in ml. 3,00.

(4) Le distanze di cui al comma 3 non sono applicabili nei confronti delle zone esterne al perimetro dei centri storici.

Art. 19
Distanze da applicare ai manufatti accessori

(1) I manufatti accessori di cui all'art. 11 comma 1 lett. i) devono rispettare la distanza minima di ml. 3,00 dall'edificio di cui sono pertinenza, dalle serre e tra loro medesimi. Nei confronti degli altri fabbricati e dei confini devono rispettare le stesse distanze stabilite per gli edifici.

E' fatta eccezione per le legnaie di cui all'art. 11 comma 1 lett. q) per le quali valgono le seguenti disposizioni:

- a) da ogni edificio e tra loro medesime è prescritta una distanza minima di ml. 3,00;
- b) la distanza dai confini non può essere inferiore a ml. 1,50.

Art. 20
Distanze da applicare alle serre

(1) Le distanze minime da applicare per le serre di cui all'art. 11 comma 1 lettera p) sono le seguenti:

- a) Per le serre propriamente dette sono prescritte le seguenti distanze minime:
 - ml. 10,00 da tutti gli edifici;
 - ml. 3,00 dai manufatti accessori;
 - ml. 5,00 dal confine.
- b) Per i tunnel permanenti sono prescritte le seguenti distanze minime:
 - ml. 5,00 dagli edifici esistenti sul fondo;
 - ml. 10,00 da tutti gli altri edifici;
 - ml. 3,00 dai manufatti accessori;
 - ml. 1,50 dal confine.

Non è stabilita una distanza minima fra tunnel permanenti.

Art. 21
Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini

(1) I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno (vedi art. 11 comma 1 lett. r) devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini

- a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a ml. 1,50 (vedi allegato 8);
- b) muri liberi: possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a quella massima ammessa dal R.E.C.;
- c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza (vedi allegato 9).

Art. 22

Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

(1) Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare (vedi allegato 10, 1° schema):

- a) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra ml. 0,30 e ml. 3,00;
- b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto è superiore a ml. 3,00.

(2) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare (vedi allegato 10, 2° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a ml. 1,00;
- b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra ml. 1,00 e ml. 3,00;
- c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a ml. 3,00.

(3) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare (vedi allegato 11, 1° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a ml. 1,50;
- b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra ml. 1,50 e ml. 3,00;
- c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccatto è superiore a ml. 3,00.

(4) In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di cm. 80 adiacenti all'edificio (vedi allegato 11, 2° schema). Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

(5) Le disposizioni di cui ai comma 1 lett. b), comma 2 lett. c) e comma 3 lett. c) si applicano fino alla distanza di ml. 10,00 dall'edificio o fino alla distanza pari all'altezza massima dell'edificio stesso se questa supera i ml. 10,00.

Art. 23

Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

(1) Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 22.

(2) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare (vedi allegato 12, 1°

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 3,00;
- b) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(3) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare (vedi allegato 12, 2° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 3,00;
- b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a ml. 3,00.

(4) Si applica il comma 4 dell'articolo 22.

(5) Le disposizioni di cui al comma 2 lett. b) si applicano fino alla distanza di ml. 10,00 dall'edificio o fino alla distanza pari all'altezza massima dell'edificio stesso se questa supera i ml. 10,00.

Art. 24

Distanze minime fra le zone urbanistiche

(1) Le distanze dai confini di zona pari a quelle dai confini del lotto devono essere rispettate nei confronti di tutte le zone per attrezzature pubbliche e parcheggi (artt. 58 e 79). Non sono invece necessarie per le altre zone.

Art. 25

Distanze da applicare ai pannelli solari e fotovoltaici

(1) L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici al suolo e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici deve rispettare le seguenti distanze minime:

- ml. 1,50 dai confini;
- ml. 3,00 dagli edifici.

(2) Gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, privi totalmente o parzialmente di un legame funzionale e pertinenziale con l'edificio esistente e con la sua destinazione, qualora non installati sulle coperture degli edifici, devono rispettare le medesime distanze stabilite per gli edifici.

Art. 26

Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade

(1) Distanze all'interno delle zone destinate all'insediamento:

- a) Nell'ambito delle zone specificatamente destinate all'insediamento di cui all'art. 30, le distanze minime degli edifici nei confronti del limite delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti), sono le seguenti:
 - ml. 7,50 per le strade di III categoria;
 - ml. 5,00 per tutte le altre strade.
- b) Sono ammesse distanze inferiori dalle strade rispetto alla precedente lettera a):
 - nel caso di zone soggette a piani attuativi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica, a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione per gli abitati dagli inquinamenti da traffico e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38 comma 5 della L.P. 1/2008;
 - nel caso di continuità edilizia come previsto nell'art. 78 comma 8 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.i..

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- c) Per le strade esistenti da potenziare e le strade di progetto, sono fissate rispettivamente le distanze di ml. 7,50 (dal limite stradale) e ml. 10,00 (dall'asse stradale), ad eccezione delle strade di III e IV categoria, per le quali valgono le larghezze della fascia di rispetto fissate nella tabella "C", della deliberazione Giunta Provinciale di Trento n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella C di seguito riportata).
- (2) Distanze al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento:
- a) Per le zone non elencate all'art. 30 le distanze dalle strade sono quelle misurate ai sensi della normativa provinciale vigente attualmente previste nella tabella "B" della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella B di seguito riportata).
- b) Per le strade rurali e boschive esistenti la larghezza della fascia di rispetto stradale viene stabilita in ml. 5,00. Per le strade rurali e boschive esistenti da potenziare e/o di progetto la larghezza della fascia di rispetto stradale viene stabilita in ml. 10,00.
- (3) Per i manufatti accessori (art. 11 comma 1 lett. i) valgono le medesime distanze stabilite per gli edifici, ad eccezione della distanza minima dal limite delle strade esistenti delle legnaie (art. 11 comma 1 lett. q) all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, che viene ridotta a ml. 3,00, fatte salve le distanze maggiori fissate nella Delibera G.P. n. 909/1995 e s.m.i., purché non costituisca fonte di pericolo alla circolazione stradale e sia acquisito il preventivo nulla osta dell'Ente competente nella gestione della strada.
- (4) Le serre propriamente dette devono rispettare le medesime distanze dalle strade previste per gli edifici.
- (5) Per i terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno (art. 11 comma 1 lett. r) valgono le seguenti disposizioni:
- a) opere di sostegno dei terrapieni artificiali: valgono le distanze stabilite per gli edifici;
- b) muri liberi:
- all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento i muri di recinzione devono rispettare la distanza minima di ml. 0,50;
 - al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento i muri di recinzione devono rispettare la distanza minima di ml. 1,00 se di altezza non superiore a cm. 30 con sovrastante recinzione per un'altezza totale fino a ml. 1,00, di ml. 3,00 se di altezza maggiore;
- c) muri di sostegno, se realizzati a quota inferiore al piano strada:
- all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento devono rispettare la distanza minima di ml. 1,50 o pari alla differenza di quota fra il piano strada e la base del muro se questa è maggiore di ml. 1,50;
 - al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento devono rispettare la distanza minima di ml. 3,00 o pari alla differenza di quota fra il piano strada e la base del muro se questa è maggiore di ml. 3,00.

Art. 27

Distanze minime delle piante dalle strade

- (1) Nell'ambito delle diverse zone, all'esterno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, i filari delle piante da frutto ed i relativi impianti di sostegno e di protezione non possono essere piantati a distanza inferiore di:
- ml. 3,00 misurati a partire dal ciglio stradale per le strade esistenti o da potenziare;
 - ml. 3,00 misurati a partire dal limite della viabilità come indicato nelle cartografie del P.R.G. per le strade di progetto.

TABELLA "B"

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	20	40	60
IV CATEGORIA	15	30	45
ALTRE STRADE	10	20	30
RURALI E BOSCHIVE	5	10	10

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
-DAL LIMITE STRADALE PER:	STRADE ESISTENTI STRADE DA POTENZIARE
-DALL'ASSE STRADALE PER:	STRADE DI PROGETTO

TABELLA "C"

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	7,5	25	35
IV CATEGORIA	5	15	25
ALTRE STRADE	5	7,5	10
RURALI E BOSCHIVE	5	10	10

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO

CAPO IV EDILIZIA SOSTENIBILE

Art. 28 ***Elementi bioedilizi***

(1) Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica, si stabilisce quanto segue:

a) Murature perimetrali e solai:

Le seguenti disposizioni si applicano sia alle nuove costruzioni sia agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria:

- 1) i tamponamenti perimetrali ed i muri perimetrali portanti, nonché i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi superiori a cm. 30 non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, superfici e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori cm. 30 per gli elementi verticali e di cm. 20 per quelli orizzontali;
- 2) sugli edifici già costruiti le norme del precedente punto si applicano, con gli stessi limiti quantitativi, ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali e verticali e la continuità delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine degli edifici. Sono comunque esclusi gli edifici classificati interni al centro storico e quelli storici sparsi;
- 3) alle domande di concessione edilizia, o alle denunce d'inizio di attività per gli interventi che intendono avvalersi delle disposizioni della presente lettera, deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi e particolari costruttivi, in scala adeguata.
- 4) agli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente lettera, non possono essere effettuate riduzioni degli spessori complessivi indicati ai commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme di zona (volumi, rapporti di copertura, ...);

b) Pannelli solari e fotovoltaici:

Trattasi delle strutture tecnologiche necessarie all'assorbimento delle fonti energetiche legate al ciclo solare e quindi inesauribili. Esse comprendono:

- pannelli solari ad uso termico utilizzati per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento degli ambienti;
- pannelli fotovoltaici utilizzati per convertire l'energia solare in corrente elettrica per gli usi domestici, l'illuminazione esterna e l'alimentazione di macchinari e strumentazioni a servizio dell'edificio;
- pannelli fotovoltaici aventi la funzione di produrre energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi.

I pannelli solari e fotovoltaici e relativi accessori, vanno installati nel rispetto delle disposizioni del Capo VIII del D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010 (Disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 1/2008) nonché dell'art. 25 delle presenti norme.

(2) Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo delle acque bianche (meteoriche) ed il recupero delle acque grigie (provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici) si stabilisce quanto segue:

a) Gestione acque bianche:

Sono considerati elementi di gestione delle acque bianche i sistemi di captazione, filtro, accumulo, distribuzione e smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura dell'edificio nonché da spazi pavimentati, per consentirne l'impiego per usi compatibili esterni all'organismo edilizio quali:

- annaffiatura delle aree verdi;
- lavaggio delle aree pavimentate;
- autolavaggi relativi ad attività economiche;
- usi tecnologici;

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

ed interni all'organismo edilizio quali:

- alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
- alimentazione di lavatrici (se predisposte);
- usi tecnologici di climatizzazione passiva/attiva.

I nuovi edifici devono essere dotati di idoneo sistema di gestione delle acque bianche, che preveda la raccolta dell'acqua di almeno 1/3 della superficie del tetto dell'edificio e che garantisca l'accumulo di almeno 20 litri di acqua per ogni metro quadrato di superficie captata.

b) Gestione acque grigie:

Sono considerati elementi di gestione delle acque grigie i sistemi di captazione, depurazione, accumulo, distribuzione, smaltimento e deflusso delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno e lavatrici, per limitare lo scarico nella rete fognaria e consentirne l'impiego per gli usi compatibili elencati alla precedente lettera a).

(3) Gli elementi di gestione delle acque bianche e grigie vanno di norma realizzati completamente interrati. Nei casi in cui ciò sia tecnicamente sconsigliato essi vanno integralmente incorporati nell'edificio. In ogni caso valgono le disposizioni e le eventuali limitazioni al riutilizzo delle acque di scarico previste dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia.

(4) Le opere di cui al presente articolo, ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni fissate, non vengono conteggiate in termini di volume, superficie, altezza.

CAPO V **ZONIZZAZIONE**

Art. 29

Divisione in zone del territorio di Vigolo Vattaro

(1) Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio di Vigolo Vattaro, questo è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie in scala 1:10000 - 1:5000 - 1:2000 - 1:1000 del P.R.G..

(2) Su tali zone si applicano le presenti norme di attuazione. Le zone urbanistiche sono così classificate:

1. ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO:

- a) Aree di tutela ambientale;
- b) Aree soggette a vincolo idrogeologico;

2. ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE:

1. Zone di rispetto:

- a) Torrenti e rivi;
- b) Rispetto delle acque;

2. Zone di protezione culturale:

- a) Aree di tutela archeologica;
- b) Aree di interesse naturalistico;
- c) Aree di difesa paesaggistica – beni ambientali;
- d) Centri storici;
- e) Insediamenti storici sparsi;
- f) Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale;
- g) Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004;
- f) Viabilità storica;

3. Tutela e pericolosità nell'uso del suolo:

- a) Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio - essa fa capo alla disciplina di competenza provinciale.

3. ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE:

- a) Zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana;
- b) Zone residenziali di completamento;
- c) Zone residenziali di nuova espansione;

4. SERVIZI:

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

1. Zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici:
 - a) Zone ed edifici per attrezzature pubbliche;
 2. Zone a verde:
 - a) Zone a verde pubblico;
 - b) Spazi aperti nei centri storici;
 - c) Verde di tutela degli insediamenti storici;
 5. ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI:
 - a) Zone ricettive - alberghiere;
 6. ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
 - a) Zone produttive miste;
 - b) Zone produttive integrate;
 7. ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA:
 1. Zone agricole:
 - a) Aree agricole;
 - b) Aree agricole di pregio;
 - c) Zone agricole integrate;
 - d) Zone agricole di tutela ambientale;
 - e) Zone agricole periurbane;
 - 2) Attrezzature di supporto alla produzione agricola:
 - a) Zootecnia aziendale od interaziendale;
 - b) Attività produttive agro-industriali;
 - c) Zone per itticultura;
 8. ZONE A BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO:
 - a) Zone a bosco;
 - b) Zone a pascolo;
 - c) Improduttivo;
 9. ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA':
 - a) Viabilità;
 - b) Fasce di rispetto stradale;
 - c) Parcheggi;
 - d) Percorsi pedonali e ciclabili;
 - e) Piazzole per elicottero;
 10. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI:
 - a) Attrezzature tecnologiche;
 - b) Elettrodotti, Metanodotti, Condotte forzate, Linee telefoniche;
 - c) Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione;
 - d) Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale.
- (3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
- (4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano - dove opportuno ed in particolari zone - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Art. 30 ***Zone specificatamente destinate all'insediamento***

- (1) Sono considerate zone specificatamente destinate all'insediamento le seguenti divisioni territoriali:
- a) zone per insediamenti a prevalenza residenziale;
 - b) zone per attrezzature e servizi pubblici;
 - c) zone per attrezzature ed impianti turistici;
 - d) zone produttive e commerciali;
 - e) attrezzature di supporto alla produzione agricola;

Titolo 2°

ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 31 Aree di tutela ambientale

(1) Nelle carte del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree di tutela ambientale. Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito dalle vigenti norme provinciali. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati nella cartografia e nelle presenti norme del P.R.G. e nella Carta di sintesi della pericolosità della P.A.T., per le diverse zone che vi ricadono.

(2) All'interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel P.U.P. variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento edilizio comunale, in coerenza con i contenuti della Carta del paesaggio e della Carta delle tutele paesistiche del nuovo P.U.P. 2008.

(3) Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia in scala 1:10000 del sistema ambientale del P.R.G., in adeguamento a quelle individuate dalla variante 2000 al P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000.

Art. 32 Aree soggette a vincolo idrogeologico

(1) Sono aree soggette a vincolo idrogeologico quelle riportate sulla cartografia dell'inquadramento strutturale del P.U.P. e comunque tutti i terreni vincolati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

(2) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua secondo quanto stabilito al Titolo III Capo II della L.P. 11/2007.

Titolo 3°

ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

CAPO I ZONE DI RISPETTO

Art. 33 Torrenti e rivi

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.

(2) La riva dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

(3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti.

(4) Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.

(5) E' vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G..

(6) Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

(7) Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come torrenti e rivi e relativa fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei contenuti degli artt. 9 e 10 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

(8) Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.

Art. 34 Rispetto delle acque

(1) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua, così come definiti all'art. 33, è vietato qualsiasi intervento che non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali. Nelle suddette aree, esterne al perimetro delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 30), è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, per una larghezza di ml. 30,00 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o dagli argini. Lungo il corso dei canali artificiali la larghezza è ridotta a ml. 15,00 dal confine esterno degli argini.

(2) Per la parte ricadente nella zona di protezione dei corsi d'acqua, le norme di zona delle singole destinazioni urbanistiche indicate dal P.R.G. sono integrate dal presente articolo, al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva.

(3) In generale nella zona di protezione è vietato:

a) procedere all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- 23 -

- d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
- b) immettere elementi inquinanti di qualunque natura;
 - c) modificare artificialmente il corso d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali;
 - d) alterare il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area;
 - e) recintare le rive naturali accessibili;
 - f) attivare discariche;
 - g) collocare la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.
- (4) L'accessibilità alle rive deve essere solo di tipo pedonale e va limitata alle zone già accessibili, attualmente o in passato.
- (5) Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
- (6) Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica.
- (7) Entro tale perimetro si applicano le norme di settore nazionali e provinciali. In particolare, nelle fasce di rispetto di ml. 10,00 lungo i corsi d'acqua, gli interventi sono soggetti alla L.P. 18/76.

CAPO II

ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE

Art. 35

Aree di tutela archeologica

(1) Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni riportate sulla cartografia del P.R.G. seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (T1, T2, T3), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

a) **Aree a tutela T3**

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area classe di tutela T1 o T2.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

b) **Aree a tutela T2**

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (classe di tutela T1).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree di interesse archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare.

c) Aree a tutela T1

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. E' vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

(2) I lavori da eseguire entro il perimetro dei centri storici devono essere segnalati alla Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., nei modi indicati alla lett. b) del precedente comma, quando comportino sbancamenti con profondità superiore a ml. 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato.

(3) Sull'intero territorio comunale è comunque fatto obbligo di rispettare le vigenti disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque scopra elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico.

Art. 36

Aree di interesse naturalistico e cavità naturali

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale i siti di rilevanza ambientale e individua nelle carte di Piano, con specifica perimetrazione, le aree di particolare interesse naturalistico, ambientale e culturale, nelle quali è prioritaria la tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, quali componenti imprescindibili.

(2) In tali aree il P.R.G. si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale finalizzati al mantenimento ed all'eventuale ripristino dei vari componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché alla loro rivalutazione, anche attraverso una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

(3) Tali progetti possono prevedere esclusivamente i seguenti interventi:

- a) le opere e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino dei predetti componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva dei predetti componenti, quali: posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati.
L'installazione di tali infrastrutture/attrezzature, sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area e previa definizione dei limiti e condizioni di fruizione.
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici.
- d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.
- e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.
- f) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo, con le eventuali modalità di intervento.

(4) Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui sopra, all'interno del perimetro delle aree di interesse naturalistico valgono le disposizioni urbanistiche di zona, con il solo divieto della nuova edificazione.

(5) Nelle aree di interesse naturalistico sono vietati interventi e attività che possono danneggiare gli elementi morfologici, geologici, mineralogici e le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.

(6) Nelle Carte di Piano, sia all'interno delle aree di interesse naturalistico che nel resto del territorio Comunale, sono riportate con apposita grafia le cavità censite nel catasto delle Grotte Naturali della Provincia di Trento.

Tutela, valorizzazione ed utilizzo degli elementi individuati nonché delle rispettive zone d'influenza dovranno attuarsi nei limiti stabiliti dalla Norme di Piano e nel rispetto delle specifiche Leggi di settore. Sono vietati interventi ed attività che possono danneggiare i suddetti elementi.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 37

Aree di difesa paesaggistica – beni ambientali

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte di Piano la perimetrazione delle aree di difesa paesaggistica, che rivestono particolare importanza dal punto di vista della tutela paesistica e della salvaguardia delle visuali panoramiche nonché del valore storico culturale dei siti ivi presenti.

(2) In tali aree il P.R.G. si attua attraverso progetti di difesa e valorizzazione finalizzati al mantenimento ed all'eventuale rinaturalizzazione delle caratteristiche geomorfologiche e di utilizzo dei suoli, salvaguardando la vista delle parti più esposte ed il loro equilibrio tra superfici a coltura agricola e forestale e la loro interconnessione con i manufatti di interesse storico culturale situati nel contesto paesaggistico-ambientale.

(3) Tali progetti possono prevedere esclusivamente i seguenti interventi:

- a) le opere e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle predette caratteristiche paesaggistico-ambientali;
- b) l'individuazione delle superfici da mantenere o recuperare all'uso agricolo e quelle a vocazione boschiva-forestale;
- c) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla valorizzazione dei manufatti e siti di interesse storico-culturale presenti nell'area o adiacenti ad essa, anche attraverso una controllata fruizione collettiva dell'insieme per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
- d) le opere strettamente necessarie al mantenimento ed al miglioramento della produzione agricola/zootecnica/forestale dei suoli, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi;
- e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.

(4) Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui sopra, all'interno del perimetro delle aree di difesa paesaggistica valgono le disposizioni urbanistiche di zona, salvo il divieto di nuova edificazione (comprese tettoie e simili) e la riduzione al 10% delle volumetrie massime ammesse in ampliamento del volume (VM) degli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a e b).

(5) Le recinzioni vanno eseguite preferibilmente con siepi sempreverdi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento a vista e di elementi prefabbricati.

(6) I progetti all'interno delle aree di cui al presente articolo dovranno comunque garantire di non danneggiarne le caratteristiche paesistiche.

(7) Il P.R.G. riporta con apposita simbologia nelle carte di Piano il Bene ambientale di Castel Vigolo, individuato ai sensi dell'art. 69 della L.P. 1/2008 e compreso nell'Allegato D del P.U.P. ai sensi dell'art. 12 delle relative norme di attuazione.

Art. 38

Centri storici

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia la delimitazione delle aree individuate come centri storici da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di aree costituenti nessi unitari e indissolubili, interessate da presenza prevalente di manufatti, edifici e attrezzature di antica origine. Esse possono comprendere anche superfici libere o edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico. In tali aree il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero:

- dei caratteri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
- dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che tengono conto delle caratteristiche di ciascun manufatto.
- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni d'uso e di intervento, tenendo conto del rapporto esistente fra spazio aperto e spazio costruito.
- degli elementi singoli.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 39
Insedimenti storici sparsi

(1) Il P.R.G. individua con la stessa simbologia dei centri storici, gli edifici sparsi da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di edifici costituenti, per caratteristica tipologica, costruttiva e architettonica, una interessante memoria storica della particolarità costruttiva degli insediamenti di Vigolo Vattaro.

(2) Su tali edifici il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che tengono conto delle caratteristiche di ciascun manufatto.

Art. 40
Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale

(1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, dissuasori, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.

(2) Tali manufatti "minori" evidenziati o non nelle carte del P.R.G. e ricadenti sia all'interno del perimetro dei centri storici, che all'esterno, vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.

(3) L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze.

(4) Quando ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, deve essere rispettato quanto disposto nel medesimo ed ottenuta la preventiva autorizzazione di competenza provinciale prima di qualsiasi intervento, come richiamato al successivo art. 41.

Art. 41
Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004

(1) Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, in base al D.Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42, evidenziati o non nelle carte del P.R.G., sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento.

(2) Il P.R.G. riporta, con apposito simbolo, i manufatti tutelati come da elenco ufficiale fornito dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per i Beni storico-artistici; lo stesso elenco è suscettibile di possibili modifiche ed aggiornamenti. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

(3) Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili sulle rispettive particelle catastali edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intervolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquant'anni, di proprietà di Enti, Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

(4) Qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni Architettonici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, a sensi dell'art. 2 della Legge n. 78/2001.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 42
Viabilità storica

(1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici individuati in cartografia.

(2) I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.), anche se non evidenziati nelle carte di piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

CAPO III
TUTELA E PERICOLOSITA' NELL'USO DEL SUOLO

Art. 43
Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio

(1) L'individuazione delle aree caratterizzate dalla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo e la relativa classificazione dei diversi gradi di penalità per l'uso del suolo fa capo alla Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 14 della L.P. 1/2008.

(2) La carta di sintesi della pericolosità suddivide il territorio comunale sulla base del grado di penalità dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da effettuare prima di ogni intervento edilizio o urbanistico ammesso dal P.R.G. per valutarne i rischi e pericoli.

(3) Fino all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, gli accertamenti di ordine idrogeologico, valanghivo e sismico fanno capo alla Carta di sintesi geologica, approvata con Del.G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e soggetta ad aggiornamenti periodici ai sensi dell'art. 48 comma 1 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008, che in elaborazione con la Carta del valore del suolo del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, concorre alla formazione della Cartografia del rischio e della pericolosità idrogeologica del P.G.U.A.P. stesso.

(4) Sotto il profilo della tutela delle risorse idriche, gli interventi devono rispettare le disposizioni della Carta delle risorse idriche, approvata con Del.G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 e della Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del.G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del P.G.U.A.P., in coerenza con le direttive del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006.

Titolo 4°

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE

CAPO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Art. 44 *Disposizioni generali per gli interventi*

(1) Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione del territorio, riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, sarà subordinata o meno all'ottenimento del titolo abilitativo.

(2) In termini generali si considerano interventi di:

- a) **recupero:**
 - la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il restauro;
 - il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia;
 - la sostituzione edilizia;
 - la demolizione con ricostruzione.
- b) **demolizione:**
 - la demolizione senza ricostruzione;
- c) **ampliamento:**
 - l'ampliamento dell'esistente;
- d) **nuova edificazione:**
 - la nuova edificazione;

(3) Il P.R.G. individua zona per zona i singoli interventi possibili relativamente al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova edificazione.

CAPO II TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Art. 45 *Categorie di intervento*

(1) I manufatti esistenti all'interno del perimetro del centro storico e/o evidenziati con apposita simbologia fuori dai centri storici, di cui ai precedenti artt. 38 e 39, sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico, nelle seguenti categorie che corrispondono alle tipologie di intervento:

- a) edifici soggetti a restauro;
- b) edifici soggetti a risanamento conservativo;
- c) edifici soggetti a ristrutturazione;
- d) ruderi con possibilità di ricostruzione;
- e) volumi precari.

Art. 46
Edifici soggetti a restauro

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici dotati di particolari pregi, sia estetici - stilistici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale.

(2) Tali edifici, in forza della loro rappresentatività, dovranno essere oggetto di particolari cure e attenzioni, sia nel recupero che nella manutenzione.

(3) Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro come previsto nel Regolamento edilizio comunale.

(4) Le superfetazioni di cui si impongono la demolizione non sono ricostruibili.

Art. 47
Edifici soggetti a risanamento conservativo

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici che - pur non avendo particolari pregi architettonici o strutturali - rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo.

(2) In quanto tali, la tutela delle caratteristiche storiche privilegia le parti esteriori degli edifici che del tessuto siano parte integrante.

(3) A tal fine, negli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo come previsto nel Regolamento edilizio comunale.

(4) Si evidenzia la possibilità di ampliamento degli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo, nella misura massima del 15% del VU preesistente.

(5) Tale ampliamento può essere realizzato solo per aggiunte laterali, a condizione che non superi in altezza l'edificio originario e avvenga nelle aree ove è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti.

(6) La demolizione è consentita nel caso di presenza di alterazioni o aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse.

(7) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni statiche, la ricostruzione è ammessa solo in assenza di edifici contigui soggetti a restauro.

Art. 48
Edifici soggetti a ristrutturazione

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia dell'impianto originario, non siano riscontrabili elementi di particolare pregio al di là della testimonianza dell'origine antica.

(2) In tali casi gli interventi ammessi e possibili si estendono, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, a tutti gli interventi di ristrutturazione come previsto nel Regolamento edilizio comunale.

(3) E' ammesso l'ampliamento nella misura massima del 25% del VU preesistente. Tale ampliamento può essere realizzato:

- a) per sopraelevazione, a condizione che, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici soggetti a restauro, l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi.
- b) per aggiunte laterali, nelle aree ove è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti dalla specifica normativa di zona.

Art. 49
Ruderi con possibilità di ricostruzione

(1) Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine, interno al centro storico o

classificato come insediamento storico sparso.

(2) Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza fanno sì che per essi sia proponibile il recupero volumetrico e funzionale.

(3) Il ripristino dovrà avvenire in modo da garantire il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse nella zona in cui il rudere ricade.

(4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali, individuati direttamente sul manufatto o derivati dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza, come definita dal successivo art. 52. E' fatta salva la possibilità di ricostruire il manufatto con sedime, altezza e volume inferiori rispetto a quelli originari.

(5) Negli interventi di recupero è ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 50 ***Volumi precari***

(1) Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.

(2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.

(3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione.

(4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

(5) I volumi precari non sono individuati all'interno del perimetro dei centri storici. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

CAPO III **ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE**

Art. 51 ***Applicazione***

(1) Gli articoli contenuti nel presente Capo III si intendono rispettivamente riferiti alle categorie operative, così come previste dalle cartografie e dalla legenda generale di cui ai precedenti artt. 38 e 39, e vanno intesi con valore prescrittivo.

(2) Si intendono assoggettabili alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia.

Art. 52 ***Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti***

(1) Il P.R.G. stabilisce, per determinati interventi sui manufatti storici esistenti, l'uso di tipologie tradizionali. Tali tipologie sono distinte:

- a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
 - 1. di tipo urbano;
 - 2. di tipo rurale;
- b) per caratteristiche dei principali elementi costitutivi dei singoli manufatti, individuati in:
 - 1. intonaci e rivestimenti;

2. coperture;
3. aperture esterne;
4. collegamenti verticali e orizzontali esterni.

(2) Il P.R.G. documenta le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici.

(3) L'obbligo di rispetto delle tipologie tradizionali contenute nelle indicazioni delle modalità degli interventi ammessi sui manufatti edilizi esistenti si attua pertanto, o con l'adozione dei tipi documentati negli elaborati di analisi del Piano relativi alla tipologia di appartenenza di ciascun manufatto o in base ad altra documentazione tipologica riscontrata direttamente sul manufatto, nel rispetto dei criteri di tutela dell'art. 87.

Titolo 5°

ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE

Art. 53

Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Sono le parti del territorio di Vigolo Vattaro destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui agli artt. 38, 55, 56 e 57 e secondo le prescrizioni in esso contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, alberghi, pensioni, garnì, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

(3) Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili con la disciplina di settore.

(4) All'interno delle zone di cui agli artt. 38 e 56, negli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, sostituzione edilizia ed ampliamento volumetrico, non è ammessa la realizzazione di più di due unità abitative rispetto al numero di quelle esistenti.

(5) Negli edifici esistenti all'interno delle zone di cui all'art. 38 (Centro storico) al piano terra ed a quelli sottostanti, sono ammesse solo le destinazioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e la destinazione a locali accessori alle abitazioni ubicate ai piani soprastanti. Sono vietati i cambi di destinazione dei predetti locali ad abitazione.

(6) Nelle zone residenziali situate in prossimità di aree occupate da edifici o infrastrutture che possono indurre disagi di tipo ambientale (quali ad es: odori, insetti molesti, rumori, fumi, ecc.), la progettazione di nuovi interventi edilizi o di interventi che comportano trasformazione della destinazione d'uso dovrà considerare tutte le criticità prevedendo altresì tutti gli accorgimenti e dispositivi (fasce di verde inedificato interposte fra edifici esistenti e nuove costruzioni, barriere vegetali, dune, alberature, siepi, barriere fisiche, ecc.) utili all'eliminazione o al contenimento delle problematiche ambientali riscontrate. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste in Leggi specifiche.

Art. 54

Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Le zone residenziali indicate nelle tavole in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000, possono essere:

- consolidate di riqualificazione urbana (art. 55);
- di completamento (art. 56);
- di nuova espansione (art. 57);

(2) Queste zone, ad eccezione di quelle interne ai centri storici denominate "consolidate di riqualificazione urbana", sono distinte attraverso un'apposita simbologia (cartiglio) che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri volumetrici. Nel cartiglio sono indicate con lettera "C" le zone di completamento e con lettera "E" quelle di nuova espansione.

(3) Sempre sul medesimo cartiglio è indicato per ciascuna zona l'indice di fabbricabilità e l'altezza massima degli edifici, specificando che tale indice di fabbricabilità è fondario nelle zone di completamento, mentre è territoriale per le zone di nuova espansione.

(4) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 55, 56 e 57 delle presenti norme.

(5) Gli interventi di nuova costruzione dovranno avvenire tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 28 (Elementi bioedilizi) e dei criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale del Titolo 13°.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- 33 -

Art. 55

Zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana

(1) Sono le zone, Ru situate all'interno del perimetro del centro storico ed occupate prevalentemente da edilizia residenziale risalente ad inizio novecento e relative pertinenze. Tali aree hanno forti connotazioni storiche e, pur in assenza di particolari valori architettonici di pregio, caratterizzano fortemente il contesto urbanistico del centro storico di Vigolo Vattaro.

(2) Gli interventi sugli edifici esistenti devono adeguarsi al contesto culturale e storico per il recupero e la conservazione delle caratteristiche tipologiche e formali meritevoli di valorizzazione.

(3) Gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) in tali zone possono essere sottoposti agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, ed ampliati, per una sola volta, con un aumento massimo del 30% del volume esistente (VM). Tali ampliamenti devono comportare un miglioramento architettonico dell'edificio e rispettare le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto storico e possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che in sopraelevazione.

(4) L'ampliamento in sopraelevazione di edifici con altezza superiore a ml. 8,00, deve essere limitato al raggiungimento di un'altezza minima interna del piano sottotetto esistente non superiore a ml. 2,20, misurata all'estradosso della struttura portante di copertura.

(5) Gli edifici contrassegnati in cartografia dal simbolo * possono essere soggetti ad interventi fino alla demolizione con ricostruzione e contestuale ampliamento massimo del 30% del volume preesistente (VM), a condizione che l'intervento comporti un miglioramento, sia dal punto di vista architettonico dell'edificio che del suo inserimento nel contesto urbano.

(6) Sulle aree individuate dalla cartografia con i numeri "1" e "2" è consentita la nuova edificazione secondo gli indici e parametri della seguente tabella:

Lotto	Superficie mq.	Indice	H max	Destinazione
1	588	1,75	8,00	residenziale
2	614	1,75	8,00	residenziale/artigianale

(7) Tutti gli interventi ammessi dal presente articolo dovranno rispettare i criteri di cui all'art. 87.

Art. 56

Zone residenziali di completamento

(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria e che presentano spazi idonei all'insediamento di nuovi edifici.

(2) In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione. L'intervento edilizio diretto può riguardare ogni intervento specificato all'art. 44 comma 2; in ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitato alla riqualificazione e saturazione delle aree attualmente infrastrutturate.

(3) In tali zone valgono gli indici indicati negli appositi cartigli, e quelli qui di seguito specificati:

IF (fondiario) = v. cartiglio;

H max = v. cartiglio;

Lotto minimo = 500 mq..

(4) Per le zone prive di cartiglio valgono i seguenti indici:

IF (fondiario) = 1,50 mc./mq.;

H max = 8,50 ml.;

Lotto minimo = 500 mq..

(5) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di zone prive di cartiglio che sono in continuità a corrispondenti zone omogenee; in questo caso valgono gli indici stabiliti per queste ultime sulla planimetria 1:2000.

(6) Nelle zone residenziali di completamento sono incluse **"le zone con vincolo tipologico"** evidenziate in cartografia da apposita retinatura grafica. Il tessuto di tali zone è costituito prevalentemente da edilizia residenziale di recente costruzione, definita solitamente da edifici mono o bifamiliari di limitata altezza, che caratterizzano il paesaggio urbano per la bassa densità edilizia e la presenza fissa di aree di pertinenza sistemate preesistentemente a giardino. In tali zone si applicano i seguenti indici:

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

IF (fondiario)	=	1,20 mc./mq.;
H max	=	8,00 ml.;
Lotto minimo	=	600 mq.;
RC (rapporto di copertura)	=	50%;
VM massimo per ciascun edificio	=	1200 mc..

(7) E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici urbanistici e edilizi (artt. 9 e 10), l'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità fondiario (IF) pari ad almeno il 60% di quello massimo di zona o di cartiglio e dell'altezza del fabbricato (h) pari ad almeno il 60% di quella massima di zona o di cartiglio.

(8) Il tamponamento al piano terra degli edifici di porticati esistenti alla data 06.10.1999 non è computato al fine della verifica dell'indice di fabbricabilità e non comporta incremento del VM.

(9) Negli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia nonché in quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti è ammesso il mantenimento di volumi ed altezze eccedenti i limiti riportati ai commi precedenti.

(10) Sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) purché la volumetria complessiva che ne risulta non superi del 5% quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona.

(11) Tali ampliamenti possono eccedere fino ad un massimo di cm. 50 l'altezza massima stabilita per la singola zona.

(12) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente.

(13) Le zone indicate con apposita simbologia sulle carte di Piano, sono destinate esclusivamente ad ospitare interventi di edilizia residenziale pubblica o agevolata e soggette a compensazione ai sensi dell'art. 38 commi 6 e 7 delle norme di attuazione del P.U.P..

(14) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno rispettare i criteri di tutela del Titolo 13°.

Art. 57

Zone residenziali di nuova espansione

(1) Si tratta di zone in gran parte libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione.

(2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi di cui al precedente art. 5.

(3) Si applicano i seguenti indici:

IT (territoriale)	=	vedi cartiglio;
H max	=	vedi cartiglio;
Lotto minimo	=	nessuna limitazione.

(4) In queste zone in attesa dell'approvazione dei piani attuativi di cui al precedente 2° comma, per gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) sono consentiti ampliamenti nei limiti massimi delle volumetrie e delle altezze derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dai cartigli delle singole zone. Detti ampliamenti non potranno comunque eccedere la misura di 400 mc.

(5) I piani attuativi, individuati sulla cartografia di Piano e contraddistinti dalla sigla PA con un numero progressivo, dovranno essere progettati nel rispetto delle norme di zona e degli obiettivi urbanistici e criteri d'intervento esposti qui di seguito:

PL1) Il piano attuativo individuato a monte del centro storico, a ridosso delle viabilità Dossi – Baloti, oltre a disciplinare gli interventi di tipo residenziale, deve prevedere la realizzazione di una serie di infrastrutture di interesse pubblico quali ad esempio parcheggi, zone verdi e viabilità.

Per le infrastrutture valgono le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere realizzata un'area destinata a parcheggio pubblico collocata preferibilmente in prossimità del centro storico;
- b) dovrà essere realizzato un spazio destinato al verde pubblico, attrezzato per la sosta ed il gioco, collocato preferibilmente in prossimità dell'incrocio tra Via Dossi e Via Baloti;
- c) le aree destinate alle infrastrutture di cui alle lettere a) e b) devono avere una superficie complessiva di almeno il 15% della ST;
- d) dovrà essere previsto lo studio della viabilità interna e razionalizzato il collegamento viario tra spazio a parcheggio e centro storico;
- e) parcheggio, area a verde e viabilità dovranno essere realizzati dai lottizzanti e ceduti

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

gratuitamente al Comune.

Le nuove costruzioni devono essere realizzate in coerenza con il contesto ambientale, anche considerato il rapporto con il centro storico, tramite un'attenta analisi dei caratteri compositivi e tipologici dell'architettura tradizionale locale. Devono inoltre integrarsi nel tessuto edilizio circostante per quanto riguarda masse, tipologie ed orientamento e rispettare i seguenti criteri:

- i fabbricati dovranno essere realizzati con tipologia a blocco unico di volume massimo (VM) pari a mc. 1.500;
- i tetti dovranno essere realizzati con coperture a due/quattro falde, con linee di colmo poste in direzione est-ovest e senza inserimento di abbaini ed alterazioni nell'andamento delle falde.

PL2) Il piano attuativo individuato all'interno dell'ambito urbano di Vigolo Vattaro e compreso tra la Via Canaletta ed il torrente Rombonos è finalizzato a disciplinare gli interventi di tipo residenziale e la realizzazione di funzioni di carattere pubblico quali parcheggio, zone verdi e viabilità pedonale. La progettazione delle infrastrutture, degli accessi e dei percorsi, dovrà essere rivolta a garantire elevati standard di sicurezza e fruibilità; analogamente, particolare attenzione dovrà essere posta alla collocazione di percorsi carrabili e degli accessi alle singole unità residenziali al fine di garantire un coerente assetto degli spazi aperti senza spreco di territorio.

Per le infrastrutture valgono le seguenti prescrizioni:

- a) l'accesso ai comparti edificabili ed al parcheggio dovrà essere preferibilmente unico e realizzato lungo Via Canaletta;
- b) il percorso pedonale-ciclabile di collegamento con il centro storico dovrà essere realizzato lungo l'argine del torrente Rombonos ed avere una larghezza minima pari a ml. 2,00.
- c) tutte le opere relative alla realizzazione dei servizi pubblici (parcheggio, percorso ciclopedonale ed aree verdi) dovranno essere realizzate dai lottizzanti e cedute gratuitamente al Comune;

Nell'area a parcheggio pubblico valgono le seguenti prescrizioni:

- a) per la pavimentazione vanno privilegiati materiali e tecniche costruttive atti a favorire l'evapotraspirazione dei suoli quali grigliato inerbato, oppure utilizzati materiali compatibili della tradizione locale;
- b) vanno previste superfici a verde, arbusti ed alberature di alto/medio fusto, costituite da essenze autoctone che si inseriscano armonicamente nel contesto insediativo tradizionale.

In termini quantitativi le aree destinate a parcheggio ed a verde di tutela degli insediamenti storici devono rispettare quanto previsto dalla cartografia di Piano, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 delle presenti norme.

I nuovi edifici residenziali dovranno essere realizzati in coerenza con il contesto urbano di appartenenza tramite un'attenta analisi dei caratteri compositivi e tipologici dell'architettura tradizionale locale. Per gli interventi di nuova costruzione è prevista la suddivisione della zona residenziale in due distinti comparti con i seguenti parametri e criteri:

- indice di fabbricabilità, applicato alle sole superfici individuate come zona residenziale, ed altezza massima indicati nell'apposito cartiglio;
- ogni fabbricato potrà avere una volumetria (VM) massima pari a mc. 1300 ed un numero massimo di 3 alloggi.

PL3) Il piano attuativo individuato all'interno dell'ambito urbano di Vigolo Vattaro, in prossimità della sede dei Vigili del Fuoco è finalizzato a soddisfare le esigenze abitative dei proprietari residenti e nel contempo ampliare l'attigua zona per attrezzature pubbliche, mediante la cessione gratuita al Comune dell'area individuata in cartografia.

L'indice di fabbricabilità, applicato alla sola superficie individuata come residenziale, è riportato nell'apposito cartiglio, come pure l'altezza massima.

Gli elaborati di progetto del Piano Attuativo dovranno comprendere uno studio che contempli tutte le possibili fonti di inquinamento o disagio ambientale presenti nelle vicinanze e che preveda tutti gli accorgimenti/provvedimenti tecnici (siepi, barriere naturali, barriere artificiali, dune, zone di rispetto, ecc.) atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio.

PL4) Il piano attuativo individuato ad ovest dell'abitato di Vigolo Vattaro, a ridosso dell'ex S.S. 349 della Fricca, è finalizzato alla riqualificazione dell'area precedentemente destinata ad attività ricettive-alberghiere ed all'allargamento della viabilità minore esistente sul lato a valle. La convenzione di lottizzazione stabilirà l'entità di tale allargamento ed i modi di cessione gratuita al Comune.

L'edificazione può riguardare ogni intervento specificato all'art. 44 comma 2 nel rispetto degli indici di cartiglio o, se più favorevole, con il mantenimento dei volumi e delle altezze preesistenti.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Gli elaborati di progetto del Piano Attuativo dovranno comprendere uno studio che contempli tutte le possibili fonti di inquinamento o disagio ambientale presenti nelle vicinanze e che preveda tutti gli accorgimenti/provvedimenti tecnici (siepi, barriere naturali, barriere artificiali, dune, zone di rispetto, ecc.) atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio.

- PL5) Il piano attuativo individuato ad est dell'abitato di Vigolo Vattaro è finalizzato a soddisfare le esigenze abitative dei proprietari residenti ed alla realizzazione della viabilità di progetto sul lato ad ovest. La convenzione di lottizzazione stabilirà l'entità dell'opera ed i modi di cessione gratuita al Comune.

L'indice di fabbricabilità, applicato alla sola superficie individuata come residenziale, è riportato nell'apposito cartiglio, come pure l'altezza massima.


Gli elaborati di progetto del Piano Attuativo dovranno comprendere uno studio che contempli tutte le possibili fonti di inquinamento o disagio ambientale presenti nelle vicinanze e che preveda tutti gli accorgimenti/provvedimenti tecnici (siepi, barriere naturali, barriere artificiali, dune, zone di rispetto, ecc.) atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio.

Titolo 6°





SERVIZI

CAPO I ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 58 *Zone ed edifici per attrezzature pubbliche*






(1) Sono zone ed edifici (contraddistinti dal simbolo ) destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Sono suddivise in:

- a) zone e/o edifici per attrezzature civili e/o amministrative , nelle quali è ammessa la costruzione di edifici per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie, commerciali, per la pubblica amministrazione;
- b) zone e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali , nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, medie, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc...;
- c) zone e/o edifici per attrezzature religiose , nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto;
- d) zone per attrezzature sportive , nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, bar, sale ristoro, ecc.) purché non comportino un'edificazione superiore al 30% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali.

Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate;

- e) gli edifici individuati con il simbolo  sono destinati ad un uso pubblico con destinazione , ,  e , come richiamato alle precedenti lettere a), b) c) e d).

(3) Tali zone ed edifici devono essere preferibilmente utilizzati per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente. La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale elencate nel presente articolo. In caso di assenza di cartiglio sono ammesse tutte le funzioni previste al precedente comma (2).


(4) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione approvata dal Comune per la destinazione d'uso e l'utilizzo.

(5) A tali effetti valgono i seguenti indici:

RC = 50%;

Hmax = 10,00 ml. salvo diversa indicazione del cartiglio.

(6) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.

(7) Nelle aree evidenziate con il simbolo  "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione salvo le costruzioni interrate, purché vengano destinate a soddisfare necessità tecniche dell'edificio ricadente in zona con la creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale (scale e scivoli con larghezza max 1,50).

CAPO II ZONE A VERDE

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 59 **Zone a verde pubblico**

(1) Le zone a verde pubblico "VP" comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.


(2) Le zone a verde pubblico, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo.

(3) In tali zone non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde e di servizi igienici con i seguenti indici:

Rapporto di copertura = 5%;
IF (fondiario) = 0,10 mc./mq.;
Hmax = 5,50 ml.

(4) I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

(5) Le aree libere dovranno essere piantumate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio comunale. E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(6) Nelle zone a verde pubblico con il simbolo  "inedificabile" non è consentita alcuna costruzione salvo i volumi strettamente necessari per i servizi igienici.

Art. 60 **Spazi aperti nei centri storici**

(1) Si tratta di aree inedificate adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela degli insediamenti storici e va effettuata secondo specifici progetti di sistemazione.

(2) Tali spazi si dividono in viabilità e spazi di sosta pubblici, spazi privati pavimentati e zone a verde privato e non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

(3) I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

Viabilità e spazi di sosta pubblici

Sulle aree esistenti destinate a viabilità e spazi di sosta sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta.

Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta pubblici sono inedificabili.

In attesa del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti.

Spazi privati pavimentati

Sulle aree esistenti destinate a spazi privati pavimentati (cavedi, corti, cortili, androni e passaggi) sono ammessi i seguenti interventi tendenti alla conservazione funzionale e dimensionale con il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:

- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali (porfido, acciottolato o lastricato, cotto, terra battuta);
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- realizzazione di locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale;
- realizzazione di legnaie (art. 11 comma 1 lett. q).

Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e, a tal fine, non potranno in alcun modo essere edificate, salvo l'ampliamento degli edifici ove ammesso e si avrà particolare cura nel liberarli dalle superfetazioni, dai volumi precari e muri di divisione che compromettono la qualità abitativa ed igienico-sanitaria.

Zone a verde privato

Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione d'uso e all'equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati:

- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico. L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato. Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute per comprovati motivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è necessario a consentire un agevole transito lungo le direttrici principali di attraversamento o per creazione di aree a parcheggio, viabilità pedonale o veicolare;
- non è consentita alcuna edificazione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono tuttavia ammesse le costruzioni sotterranee, nel rispetto delle distanze dalle strade, purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa e le legnaie di cui all'art. 11 comma 1 lett. q);
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota, ecc.) ed eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni, ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente chiusi (steccati, reti, ecc.).

(4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del P.R.G. sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:

- creazione di parcheggi pubblici;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

Art. 61

Verde di tutela degli insediamenti storici

(1) Si tratta di zone "VS" adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale.

(2) In tali zone, destinate ad ospitare giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna edificazione e pavimentazione, né l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico.

(3) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui allo specifico articolo del Regolamento Edilizio Comunale.

(4) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria SF, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo.

(5) Gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) in zona ad uso abitativo e/o produttivo possono essere ampliati per una sola volta del VU sia per aggiunte laterali, che per sovrizzo, del 20%.

(6) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di ml. 8,00.

(7) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 8,00) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito.

(8) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, sempre che non risulti molesto, nocivo e dannoso.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Titolo 7°

ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 62 *Zone ricettive – alberghiere*

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono gli insediamenti a carattere turistico definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e ulteriormente specificati nel Regolamento di esecuzione della medesima. E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti ed attività riconducibili alla cura della persona (centro benessere, d'estetica, massaggi,...) nonché le attività commerciali stabilite nel Titolo 14°.

(2) E' ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il custode o il titolare dell'attività con una volumetria (vedi art. 10 comma 1 lett. q) non superiore a mc. 400.

(3) Le zone ricettive ed alberghiere sono individuate sulle tavole 1:2000 e 1:5000 come zone di nuova espansione, nelle quali il P.R.G. si attua mediante piano di lottizzazione (PL7), secondo gli indici di seguito specificati:

IT (territoriale)	=	2,5 mc./mq.;
H max	=	10,00 ml.;
Lotto minimo	=	1000 mq.;
RC (rapporto di copertura)	=	40%.

(4) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio saranno sistemate a verde secondo i criteri specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale.

Norme di attuazione

Titolo 8°

ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Art. 63 *Zone produttive miste*

(1) Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di livello locale "L".

(2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione, trasformazione e conservazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- d) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- e) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- f) esposizione, vendita e revisione di veicoli, nel rispetto dei criteri specificati nell'art. 33, comma 6) lett. c) delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;
- g) deposito, magazzinaggio, vendita e/o noleggio di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'edilizia;
- h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva dell'area ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- i) realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente all'attività di produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, anche da parte di soggetti che svolgono istituzionalmente l'attività di produzione e distribuzione dell'energia.

(3) Sono consentite anche officine, stazioni di servizio, magazzini, depositi, silos, nonché gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali prodotti.

(4) Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre consentite attività commerciali di prodotti affini all'attività produttiva svolta, purché nel limite del 20% della superficie utile netta (SuN) destinata all'attività produttiva e fatta salva la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo.

(5) Per le attività commerciali valgono le ulteriori norme di cui al successivo Titolo 14°.

(6) Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun impianto o laboratorio. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc. di volume (art. 10 comma 1 lett. q).

(7) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente.

(8) Nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 le zone per attività produttive miste sono distinte in:

1. Zone di completamento, "C" o prive di cartiglio nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto con i seguenti indici, salvo diversa indicazione di cartiglio:
 - RC (rapporto di copertura) = 60%;
 - H max = 10,00 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici);
 - Lotto minimo = nessuna limitazione.
2. Zone di nuova espansione, "E" nelle quali il P.R.G. si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici, salvo diversa indicazione di cartiglio:
 - RC (rapporto di copertura) = 60%;
 - H max = 8,00 ml.;
 - Lotto minimo = 1.000 mq.

(9) Gli edifici esistenti (vedi art. 11 comma 1 lett. a) e b) con destinazione diversa da quella prevista per la zona potranno essere ristrutturati, senza aumento di volume, mantenendo la destinazione d'uso in atto.

(10) Nell'area produttiva contraddistinta con cartiglio L1 le operazioni ammesse a sensi del comma precedente, la riconversione in destinazione produttiva e la nuova edificazione dovranno attuarsi in conformità alle disposizioni di legge relative al contenimento dell'inquinamento acustico. In particolare, tra

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

insediamento residenziale e produttivo dovrà essere interposta una fascia per il decadimento dei livelli di rumorosità derivanti dall'attività produttiva, o essere adottati in ogni caso tutti gli accorgimenti (barriere, alberi, silenziatori, ecc.) idonei per abbattere i livelli di rumore entro i limiti di legge.

Art. 64
Zone produttive integrate

(1) Sono zone "L*" destinate ad ospitare, oltre alle attività e interventi ammessi dal precedente articolo 63, anche attività commerciali nel rispetto di quanto stabilito dal successivo Titolo 14°, attrezzature ricettive (escluse alberghiere) ed attività di ristorazione.

(2) Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun impianto o laboratorio. Appartamento che non potrà superare il 30 % della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc. di volume (art. 10 comma 1 lett. q).

(3) Il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, salvo che nelle aree appositamente perimetrate dove sarà necessario predisporre un piano attuativo di grado subordinato.

(4) Salvo diversa prescrizione cartografica, gli indici da rispettare sono i seguenti:

IF/IT	= 2,50 mc./mq.;
RC (rapporto di copertura)	= 50%;
H max	= 10,00 ml..

(5) Le zone indicate con apposita simbologia sulle carte di Piano sono soggette a compensazione ai sensi dell'art. 38 commi 6 e 7 delle norme di attuazione del P.U.P..

(6) Ai fini della salvaguardia della sorgente captata per uso idropotabile, nell'ambito delle categorie specificate nel precedente comma 1) le tipologie di attività produttive che andranno ad insediarsi dovranno essere valutate attentamente in fase di formazione del Piano Attuativo e prima della loro realizzazione, sulla base dei risultati di specifiche e dettagliate analisi idrogeologiche.

Titolo 9°

ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

CAPO I ZONE AGRICOLE

Art. 65 Zone agricole - norme generali

(1) Il P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola e la tutela paesaggistico-ambientale del territorio rurale.

(2) In tali zone, qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata al miglioramento della produzione agricola/zootecnica, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi. E' vietata ogni alterazione dei quadri paesistici esistenti. Sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie, nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale.

(3) Le zone agricole sono distinte in:

- a) aree agricole (art. 66);
- b) aree agricole di pregio (art. 67);
- c) zone agricole integrate (art. 68);
- d) zone agricole di tutela ambientale (art. 69);
- e) zone agricole periurbane (art. 70);

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali, per tutte le aree, nel presente articolo.

(4) Per la nuova edificazione e per il cambio d'uso dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti precisazioni:

- a) le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 50,00 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature ed impianti turistici;
- b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di ml. 30,00, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di ml. 30,00 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 30,00 dalle strade provinciali o di maggiore interesse nazionale, non minore di ml. 50,00 da cisterne e prese d'acqua potabile;
- c) le nuove abitazioni dovranno distare dalle stalle e relative concimaie non meno di ml. 30,00, esclusa l'abitazione del conduttore per la quale vale quanto specificato alla precedente lett. b).

(5) Oltre agli interventi specificati nelle singole zone è ammessa la costruzione di volumi pertinenziali interrati, per una SuN massima di mq. 70, in aderenza o posti entro una distanza di ml. 50,00 dall'edificio esistente (art. 11 comma 1 lett. a) e b) in zona e dagli edifici esistenti nei centri storici (art. 38) e dagli insediamenti storici sparsi (art. 39) delle presenti norme, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

(6) Gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) in zona, non evidenziati come insediamenti storici sparsi (art. 39), possono essere ristrutturati ed ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantire l'attività agricola, zootecnica, agrituristica e/o la funzionalità delle destinazioni d'uso in atto, nei seguenti limiti alternativi:

- a) è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (VM) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;
- b) è ammesso un ampliamento massimo pari al 40% del volume (VM) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi produttivi;
- c) per gli edifici con un VM \geq 400 mc è stabilito un ampliamento massimo di 200 mc. di VM.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

(7) Allo scopo di favorire la permanenza in loco dei residenti, in alternativa agli interventi di cui al precedente comma 6, è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) ed il loro ampliamento fino a 350 mc. di VM, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente l'intervento sia residente nell'edificio da almeno 3 anni;
- b) l'intervento sia finalizzato all'ampliamento dell'unità abitativa in cui risiede il richiedente oppure alla realizzazione di una nuova unità abitativa da destinarsi a "prima casa" del richiedente o di un suo parente di primo grado che non dispongano di altro alloggio idoneo sul territorio nazionale.

(8) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare l'altezza massima di ml. 9,00. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9,00) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(9) E' ammesso l'ampliamento interrato purché realizzato all'interno del sedime dell'edificio esistente e dell'eventuale ampliamento consentito.

(10) Oltre agli ampliamenti di cui ai precedenti comma 6 e 7, per gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b), possono essere realizzate tettoie in aderenza per una superficie coperta massima di mq. 30,00.

(11) Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti (non evidenziati come insediamenti storici sparsi - art. 39) non più utilizzati a fini agricoli, al fine della conservazione del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.

(12) In tali immobili sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con variazione della destinazione d'uso in residenziale o agricolo-produttiva. Tali interventi non possono comportare aumento di volume (VM) né alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità rispetto a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione massima di due unità abitative per costruzione ristrutturata.

(13) Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto al fine della conservazione della memoria storica.

(14) Con carattere di eccezionalità ed in caso di motivata necessità, in aggiunta agli interventi di cui ai commi precedenti, è ammessa la demolizione totale dell'esistente e contestuale ricostruzione, laddove si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:

- a) il manufatto esistente presenti condizioni statiche precarie a tal punto da rendere insufficiente il risanamento ed il consolidamento della struttura;
- b) la ricostruzione, effettuata con modesto spostamento del sedime, consenta il rispetto delle norme sulle distanze;
- c) l'intervento consenta l'adeguamento tipologico, formale e costruttivo del manufatto ai caratteri tradizionali dell'edilizia rurale della zona, ad un livello qualitativo non perseguibile in altro modo.

(15) La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.

(16) Sono ammesse le attività commerciali insediabili secondo le modalità regolamentate dal Titolo 14°.

(17) Per le zone agricole individuate in cartografia con doppio retino, destinazione agricola e destinazione di supporto alla produzione agricola, si applicano gli articoli 71, 72 e 73 delle presenti Norme di attuazione, riferiti rispettivamente alla simbologia di zona. Per l'area individuata con simbologia A-Z e situata in prossimità di Maso Franzoi, le strutture ammesse dovranno comunque essere collocate ad una certa distanza dall'edificato esistente.

Nelle zone ricadenti all'interno delle aree agricole definite dal P.U.P., gli interventi ammessi sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui all'art. 62 comma 9 della L.P. 1/2008 e s.m.i., ove richiesta.

Art. 66 **Aree agricole**

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 dove, per l'accertata qualità dei suoli e per l'entità degli investimenti, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche vanno considerate come esigenze primarie.

(2) In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 65, sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare, con esclusione di nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo (art. 10 comma 1 lett. q) di 400 mc. residenziali;
- d) una ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell'azienda e la creazione di foresterie adibite ad alloggio dei lavoratori stagionali, secondo quanto stabilito all'art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010;
- e) attività agrituristiche nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 37 comma 5 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;
- f) serre come specificato all'art. 11 comma 1 lett. p);
- g) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,50 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(3) I richiedenti la concessione edilizia o i titolari della denuncia d'inizio di attività per nuove costruzioni relative agli interventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), f) e g) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda; per le lettere c), d) ed e), iscritti nella sezione prima.

(4) Previo parere favorevole dell'organo provinciale previsto dal P.U.P. 2008, è altresì ammessa la realizzazione di:

- a) strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;
- b) impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas – anche per la produzione di energia;
- c) maneggi;
- d) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili destinate ad attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

(5) Le nuove costruzioni di cui ai precedenti comma 2 e 4 devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

- lotto minimo mq. 10.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2 lett. g) è pari a mq. 4.000;
- indice fondiario (IF) 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,10 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione;
- volume (VM) massimo per attività produttive mc. 1.200;
- volume massimo per abitazione (un solo alloggio - art. 10 comma 1 lett. q) di mc. 400 e non superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva;
- altezza massima (Hmax) ml. 9,00.

(6) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia ad indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq.

(7) Ai fini del computo della SF è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o di Comuni limitrofi;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, boschi, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici e zone agricole.

(8) Gli interventi edilizi devono rispettare le ulteriori disposizioni dell'art. 62 commi 1, 2, 4, 5 e 6 della L.P. 1/2008.

(9) Nelle aree agricole è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto stabilito all'art. 3 del D.P.P. n. 8-

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

40/Leg. di data 08.03.2010.

(10) Per gli interventi di cui all'art. 65 commi 6 e 7 è fatto salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010;

Art. 67 **Aree agricole di pregio**

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008, caratterizzate da elevata qualità colturale, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.

(2) Ai fini della tutela produttiva e paesistica, nelle aree agricole di pregio sono ammessi, di norma, esclusivamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e quelli di cui all'art. 65.

(3) Nelle aree agricole di pregio sono comunque vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni del contesto paesistico esistente;
- b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti;
- c) movimenti di terreno che non migliorino la qualità ambientale esistente o che non comportino la ricomposizione fondiaria o che non siano finalizzati all'aumento della produttività agricola.

(4) Nelle aree agricole di pregio sono inoltre ammessi, su un lotto minimo di mq. 4.000, i seguenti interventi:

- a) costruzioni di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole, fienili con strutture in legno con un VU non superiore a mc. 70,00, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62 comma 4 della L.P. 1/2008, o costruzioni di tettoie per una superficie coperta massima di mq. 20,00 e con altezza massima di ml. 3,50;
- b) costruzioni di impianti tecnologici legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;
- c) tunnel permanenti (art. 11 comma 1 lett. p).

(5) Gli interventi di cui al precedente comma 4 possono essere realizzati solo previo accertamento della sussistenza delle condizioni da parte dell'organo provinciale preposto, come previsto all'art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 e a condizione che, valutate le alternative, sia dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.

(6) Gli interventi di cui all'art. 65 commi 7, 11 e 12 sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui all'art. 62 comma 9 della L.P. 1/2008 e s.m.i, come previsto dall'art. 148 comma 7bis della medesima legge.

(7) I richiedenti gli interventi di cui al precedente comma 4 devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda.

(8) Per gli interventi di cui all'art. 65 commi 6 e 7 è fatto salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010;

Art. 68 **Zone agricole integrate**

(1) Sono zone che contengono nel loro insieme elementi di valenza sia produttiva-culturale che paesistica-ambientale complessivamente minori rispetto alle aree agricole individuate dal P.U.P.

(2) In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 65 sono ammesse esclusivamente le seguenti attrezzature:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare, con esclusione di nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- alloggio per impresa agricola per un volume massimo (art. 10 comma 1 lett. q) di 400 mc. residenziali;
- d) attività agrituristiche nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 37 comma 5 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;
- e) serre come specificato all'art. 11 comma 1 lett. p);
- f) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,50 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(3) I richiedenti la concessione edilizia o i titolari della denuncia d'inizio di attività per nuove costruzioni relative agli interventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima.

(4) Le nuove costruzioni di cui al precedente comma 2 devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

- lotto minimo mq. 10.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2 lett. f) è pari a mq. 4.000;
- indice fondiario (IF) 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,10 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione;
- volume (VM) massimo per attività produttive mc. 1.200;
- volume massimo per abitazione (un solo alloggio - art. 11 comma 1 lett. q) di mc. 400 e non superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva;
- altezza massima (Hmax) ml. 9,00.

(5) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia ad indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq.

(6) Ai fini del computo della SF è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o di Comuni limitrofi;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, boschi, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici e zone agricole.

(7) Gli interventi edilizi devono rispettare le ulteriori disposizioni dell'art. 62 commi 1, 2, 4, 5 e 6 della L.P. 1/2008.

Art. 69 ***Zone agricole di tutela ambientale***

(1) Sono zone che esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica, assicurando un equilibrato rapporto fra superfici a destinazione agricola, a pascolo e boscate.

(2) Oltre a quanto disposto all'art. 65, nelle zone agricole di tutela ambientale sono ammessi i seguenti interventi:

- a) costruzione di fienili e ricoveri per attrezzature agricole e animali domestici, con strutture in legno e volume utile (VU) massimo di mc. 100, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62 comma 4 della L.P. 1/2008;
- b) costruzione di tettoie per una superficie coperta massima di mq. 20,00 e con altezza massima di ml. 3,50;
- c) tunnel permanenti (art. 11 comma 1 lett. p).

(3) Per gli interventi di cui al comma precedente è necessario un lotto minimo di mq. 4.000.

(4) I richiedenti la concessione edilizia o i titolari della denuncia d'inizio di attività per gli interventi di cui al precedente comma 2 devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 70
Zone agricole periurbane

(1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione agricola produttiva, assolvono alla funzione di salvaguardia ed interposizione tra i centri abitati, la rete viaria e le aree agricole di maggior pregio.

(2) In tali zone, situate a ridosso delle zone specificatamente destinate all'insediamento e caratterizzate dalla compresenza di appezzamenti ad alta redditività con piccoli prati, orti, arativi di pertinenza dei manufatti posti nelle vicinanze, le attività agricole intensive e specializzate nonché la zootecnia possono innescare situazioni di contrasto tra i lotti e nei confronti delle abitazioni limitrofe.

(3) Nelle zone agricole periurbane è quindi vietata ogni modificazione della morfologia e delle colture in atto che possa alterare l'equilibrio ambientale, ecologico e paesaggistico dei suoli.

(4) Non sono ammesse nuove edificazioni di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione delle legnaie di cui all'art. 11 comma 1 lett. q) e degli interventi previsti dall'art. 65.

CAPO II
ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 71
Zootecnia aziendale od interaziendale

(1) Il Piano riporta con apposita simbologia **[Z]** le aree destinate alla zootecnia aziendale od interaziendale esistenti e di nuova formazione.

(2) In tali zone è ammessa la costruzione di stalle e magazzini per i prodotti agricoli e strumentali della produzione.

(3) I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni devono risultare iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000 - sezione prima.

(4) Il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto o tramite piano attuativo, ove indicato in cartografia. Salvo diversa indicazione di cartiglio, valgono i seguenti indici:

IF/IT = 1,50 mc./mq.;

H max = 9,00 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici);

RC (rapporto di copertura) = 50%.

(5) Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, con un volume (art. 10 comma 1 lett. q) massimo di mc. 400.

(6) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume destinato all'attività produttiva.

(7) Sugli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 65.

(8) Gli interventi devono rispettare le condizioni stabilite all'art. 65 comma 4 delle presenti norme.

Art. 72
Attività produttive agro-industriali

(1) Il Piano riporta con apposita simbologia **[A]** le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, esistenti e di nuova formazione.

(2) In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli;
- b) magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
- c) serre come specificato all'art. 11 comma 1 lett. p) delle presenti norme.

(3) Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, con un volume (art. 10 comma 1 lett. q) massimo di mc. 400.

(4) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume destinato all'attività produttiva.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

(5) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi.

(6) Indici, salvo diversa indicazione di cartiglio, sono i seguenti:

IF/IT = 1,75 mc./mq.;

H max = 9,00 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici);

RC (rapporto di copertura) = 50%; per la realizzazione di serre il rapporto massimo è elevato all'80%.

(7) Sugli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) sono ammessi gli interventi previsti dall'art.

65.

Art. 73 ***Zone per itticultura***

(1) Il Piano riporta con apposita simbologia **I** le zone destinate alla produzione itticola. In tali zone è ammessa la realizzazione di vasche, silos, depositi, laboratori incubatoi, punto vendita del prodotto.

(2) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici:

IF = 0,20 mc./mq.;

H max = 6,00 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici);

RC (rapporto di copertura) = 80% (comprese le vasche);

Lotto minimo = nessuna limitazione.

(3) Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o titolare dell'azienda, con un volume (art. 10 comma 1 lett. q) massimo di mc. 400.

(4) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume destinato all'attività produttiva.

(7) Sugli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) sono ammessi gli interventi previsti dall'art.

65.

Titolo 10°

ZONE A BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO

Art. 74 **Zone a bosco**

(1) Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo e porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.

(2) Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dai piani forestali e montani di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11.

(3) Sugli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza ampliamenti e modificazione della destinazione d'uso esistente.

Art. 75 **Zone a pascolo**

(1) Si tratta delle zone agricole destinate prevalentemente all'agricoltura di alta quota, all'alpeggio, al pre - e al post – alpeggio, nelle quali è ammesso anche l'agriturismo.

(2) Tali zone svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema idrogeologico e dell'equilibrio geologico in generale.

(3) In tali zone sono consentiti i seguenti interventi edilizi, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti:

- a) miglioramento e sistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connesse;
- b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria e di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
- c) opere di miglioria e ristrutturazione degli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b), non classificati come insediamenti storici sparsi, e loro ampliamento in ragione del 15% del VM purché strettamente necessario a garantirne l'adeguamento funzionale. Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare l'altezza massima di ml. 7,50. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 7,50) potranno essere effettuati per aggiunte laterali fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito;
- d) edificazione di nuovi fabbricati, destinati agli usi di cui al comma 1, quali ricoveri di animali, magazzini, depositi e locali per la lavorazione dei prodotti dell'alpeggio. Tale edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri: IF sulle superfici accorpate pari a 0,10 mc./mq.; Hmax = 7,50 ml.; VU massimo di mc. 3.000;
- e) alloggi temporanei per gli addetti alle attività zootecniche nei soli casi di stretta connessione rispetto ai manufatti di cui alla lettera d) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda.

(4) Per le nuove costruzioni sono necessarie le seguenti condizioni:

- i richiedenti la concessione edilizia possono essere le Amministrazioni Comunali o Società fra Allevatori o singoli contadini iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000 – sezione prima;
- l'intervento sia previsto su un lotto non inferiore a 4.000 mq.;
- la superficie fondiaria non sia inferiore a 10.000 mq. calcolata anche mediante accorpamento di più particelle di proprietà del richiedente ubicate nel territorio del Comune;
- le particelle da accorpare risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, improduttivo, palude, stagno e particelle edificiali);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole, zone a pascolo;
- la concessione sia subordinata alla trascrizione, sull'apposito registro, di tutte le particelle accorpate ai

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità;

- la concessione sia subordinata alla stipula di apposita convenzione che preveda il vincolo di non alienabilità del manufatto separatamente dai fondi del lotto.

(5) Sono vietate le serre: tunnel permanenti e serre propriamente dette, come definite al precedente art. 11 comma 1 lett. p).

Art. 76 ***Improduttivo***

(1) Le zone improduttive sono quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

(2) Le zone improduttive sono riportate, con apposita simbologia, nella cartografia del Piano.

(3) In queste zone sono consentite solamente:

- a) le opere, infrastrutture tecniche a difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili;
- b) l'eventuale utilizzazione alpestre del suolo;
- c) punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi, acquedotti e opere accessorie;
- d) percorsi e spazi di sosta.

(4) Per le zone improduttive a quote superiori ai 1.600 metri, oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilito il volume (VM) massimo di mc. 1.000, da definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

(5) Per gli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b), restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume.

Titolo 11°

ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'

Art. 77 Viabilità

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico ed in esse l'intervento spetta alla pubblica amministrazione o a soggetti privati previa convenzione con il Comune.

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

(3) Il P.R.G. divide la viabilità in quattro categorie:

- a) strade di III categoria: trattasi della viabilità di grande interesse provinciale individuabile con la S.S. n. 349;
- b) strade di IV categoria: trattasi della viabilità di minore interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 1bis;
- c) altre strade: trattasi di tutte le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e della rete viabile interna alle zone di espansione. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre tre categorie;
- d) strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
 - strade di accesso ai fondi agricoli;
 - strade forestali;
 - strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.).

(4) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella allegata).

(5) Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente.

(6) I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

(7) L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento e il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

(8) All'interno del centro abitato e/o delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 30), nei tratti stradali di nuova costruzione, vanno previsti su uno o entrambi i lati marciapiedi di larghezza non inferiore a ml. 1,50; nei tratti esistenti e soggetti a potenziamento va comunque assicurato un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,50.

(9) Fuori dalle zone specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. in conformità con le previsioni dell'articolo 65 della L.P. 1/2008.

(10) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) nelle zone per la viabilità si possono realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...) e aree di parcheggio.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

TABELLA "A"

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	--- --	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a ml. 3,00

Il diagramma illustra la composizione della piattaforma stradale. In alto, una linea orizzontale rappresenta la sezione trasversale, con etichette: 'elementi marginali' ai due estremi, 'banchina' con simboli a croce (X) ai bordi della carreggiata, e 'CARREGGIATA' al centro. Sotto, una linea più stretta rappresenta l' 'asse strada', con un simbolo a croce (X) a ciascun capo. La base del diagramma è una linea ancora più stretta, etichettata 'PIATTAFORMA STRADALE', che indica l'intera larghezza complessiva.

Art. 78
Fasce di rispetto stradale

(1) Le fasce di rispetto stradale sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui all'articolo 27 e individuate, in corrispondenza della viabilità provinciale, con apposita simbologia sulle carte di Piano. Qualora si riscontrassero problemi di carattere interpretativo tra quanto rappresentato cartograficamente e quanto disposto all'interno delle presenti norme, si stabilisce che prevale quanto stabilito all'interno dell'apparato normativo".

(2) Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere di cui ai seguenti commi.

(3) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti:

- sostegni di linee telefoniche ed elettriche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni (come definite dal codice della strada);
- stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;
- pozzi;
- metanodotti, serbatoi interrati di gas GPL e simili, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in tale fascia;

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- strutture ed impianti di manutenzione stradale;
- marciapiedi.

(4) Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dall'art. 79 delle presenti norme ed i garage interrati previsti all'art. 6 comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..

(5) Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria SF, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.

(6) L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle singole zone.

(7) Sugli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b), ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona. L'ampliamento è ammesso purché esso non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio da ampliare e garantisca comunque una distanza minima di ml. 2,00 dal ciglio della strada, fatta salva la sopraelevazione in continuità con le murature perimetrali esistenti, ove consentita.

(8) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 30), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti sono consentiti, nel rispetto delle norme di zona e previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. In ogni caso il nuovo edificio non può avvicinarsi alla strada più dell'edificio con il quale è allineato e va garantita comunque una distanza minima di ml. 2,00 dal ciglio della strada.

(9) Per gli edifici esistenti, non ricadenti all'interno dei centri storici o evidenziati come insediamenti storici sparsi, è ammessa la demolizione totale e contestuale ricostruzione a distanza dalla sede stradale pubblica maggiore di quella preesistente, qualora ciò risulti determinante al fine di consentire l'allargamento della strada stessa.

(10) L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione Edilizia, può vietare o far arretrare scavi, riporti, muri di sostegno, recinzioni, rampe di accesso ed altri manufatti, qualora questi possano pregiudicare la sicurezza stradale, eventuali allargamenti della sede stradale pubblica o la realizzazione di nuova viabilità prevista dal P.R.G..

(11) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Art. 79 **Parcheggi**

P (1) Nelle tavole di piano, in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia , le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, in adiacenza ad aree nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione approvata dal Comune.

(2) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 78 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.

(3) Fatte salve le specificazioni sopracitate e quelle di cui al successivo comma 6, resta obbligatorio in tutte le ricostruzioni, ristrutturazioni ove sia previsto il cambio di destinazione d'uso, negli ampliamenti, nelle nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi per parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dal presente articolo, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale sulle dotazioni minime di parcheggio (Delibere G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - Allegato 3 e n. 2320 del 03.11.2006 inerente l'attività commerciale). Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo si prescinde dalla predisposizione di nuovi spazi per parcheggio pertinenziale.

(4) Sono riportate di seguito le tabelle di riferimento delle funzioni e delle dotazioni di standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

(5) Oltre a quanto indicato nelle tabelle allegate di cui al comma 4, per le zone residenziali (artt. 55, 56 e 57):

- a) devono essere garantiti almeno due posti auto per appartamento anche se monocamera;
- b) le superfici destinate a parcheggio privato devono essere vincolate all'uso di parcheggio e non sono separabili dall'appartamento o dall'unità immobiliare di riferimento;

(6) Nell'ambito del perimetro dei centri storici, gli interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle dotazioni minime degli spazi a parcheggio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - Allegato 3.

(7) Nelle zone per attività produttive miste e produttive integrate, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

(8) I proprietari di immobili a destinazione residenziale possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga alle presenti norme, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 113 della L.P. 1/2008.

(9) I parcheggi pertinenziali per attività commerciali destinati alle autovetture non possono avere superficie inferiore a mq. 12,50 al netto degli spazi di manovra.

(10) I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni e in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

(11) Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

(12) In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

(13) I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e purché, qualora a servizio di attività commerciale, sia collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

(14) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

(15) I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, fermo restando il rispetto delle norme di zona e dei limiti del precedente comma 2.

(16) I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere ad una loro mimetizzazione mediante creazione di dune ed aiuole verdi.

(17) Nei casi di ampliamento di edifici esistenti gli spazi minimi di parcheggio sono computati con esclusivo riferimento alla volumetria aggiunta a quella preesistente. Nei casi di ampliamento di esercizi commerciali esistenti che comportino l'attivazione di una diversa tipologia dimensionale o merceologica di struttura commerciale, per la quale sono previsti spazi minimi di parcheggio più elevati, questi sono computati, per la parte di superficie di vendita aggiunta, con riferimento agli spazi minimi di parcheggio richiesti per la nuova tipologia.

TABELLA DELLE FUNZIONI E DEGLI STANDARD PER I PARCHEGGI

1. RESIDENZA		Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università;
	3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere;
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, fiere, biblioteche, musei, mense;
	3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE	ospedali, case di cura;
	3.e STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche;
4. EDIFICI PRODUTTIVI		industria e artigianato di produzione;
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO		5.a - dettaglio e centri commerciali 5.b - ingrosso, magazzini e depositi;
6. ESERCIZI PUBBLICI		ristoranti, bar, discoteche, sale gioco e simili;
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		uffici pubblici, centri direzionali;
8. IMPIANTI DI RISALITA		
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

TABELLA DOTAZIONE PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI

FUNZIONI		ZONA b
1. RESIDENZA		1 mq/15 mc
2. ALBERGHI		6 mq/1 p.letto
3. SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione	1 mq/20 mc
	3b. att. di interesse comune	1 mq/10 mc
	3c. att. sportive e di concentrazione	3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq sup. lorda impianto
	3d. att. ospedaliera	1 mq/15 mc
	3e. strutt. protezione civile	10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
	3f. att. assistenziali	6 mq/1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
5. EDIFICI COMMERCIALI	vedi tabella dotazione parcheggi per attività commerciali	
	5b. magazzini, depositi, vendita all'ingrosso	10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
6. ESERCIZI PUBBLICI		2mq/1mq s.n.
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE		1mq/10mc
8. IMPIANTI DI RISALITA		3mq/1sciatore
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		analisi e progetto specifico

TABELLA DOTAZIONE PARCHEGGI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

	settore alimentare o alimentare/misto	settore non alimentare	strutture di vendita di cui all'art. 83 comma 4, lettera b) e comma 6.
1. esercizi di vicinato	0,5mq/1mq SuN di attività commerciale	0,5mq/1mq SuN di attività commerciale	0,5mq/1mq SuN di attività commerciale
2. medie strutture di vendita	0,5mq/1mq SuN di attività commerciale	0,5mq/1mq SuN di attività commerciale	0,5mq/1mq SuN di attività commerciale
3. grandi strutture di vendita di livello inferiore o equiparate fino a mq. 1500 di superficie di vendita	1mq/1mq SuN di attività commerciale	1mq/1mq SuN di attività commerciale	1mq/1mq SuN di attività commerciale

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 80
Percorsi pedonali e ciclabili

(1) Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali, riqualificare la qualità degli spazi urbani e valorizzare le attrattive storico-culturali e turistiche del territorio comunale, individua i principali percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.

(2) I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 11.06.2010 n. 12 hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo.

(3) I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3,00 ml. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. Nella loro realizzazione sarà salvaguardata l'attività agricola e verrà garantito l'accesso ai fondi.

(4) Anche se non specificatamente indicati in cartografia sulle tavole di Piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di aree di sosta, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili di nuova previsione, nonché ai tracciati escursionistici.

Art. 81
Piazzole per elicottero

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "h", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia. Tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

Titolo 12°

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI

Art. 82 Attrezzature tecnologiche

(1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale, la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio e per le infrastrutture.

Esse individuano sul territorio comunale con due diverse simbologie:

- a) impianti di smaltimento rifiuti:
 - discariche di inerti **Dil** ;
 - centri di raccolta materiali **Crm** ;
- b) attrezzature di servizio:
 - gas metano **M** ;
 - sgrigliatore fognatura **SG** ;
 - acquedotto **ACQ.**

(2) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto ad eccezione delle zone a discarica di inerti nelle quali l'attuazione è subordinata alla stesura del piano per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 66 e 67 del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Le zone a discarica di inerti sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.

(3) Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., le attrezzature ed impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

(4) Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde, attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

(5) Le attrezzature e gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 83 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche

(1) Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale.

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche deve essere realizzata in tubazioni interrate all'interno del centro abitato. Fuori del centro abitato deve preferibilmente essere realizzata in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

(3) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

(4) Gli elettrodotti per il trasporto dell'energia, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti fissi generatori di radiofrequenze devono rispettare le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi ed in particolare il D.P.C.M. 8 luglio 2003 nonché, per la determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, il Decreto Ministero dell'Ambiente dd. 29.05.2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti).

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- 60 -

Art. 84

Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

(1) Per la progettazione ed installazione di impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione, di radiodiffusione e comunque altri impianti generatori di radiofrequenze si rinvia alle specifiche Leggi e regolamenti di settore vigenti nonché alle disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(2) L'installazione di antenne per la trasmissione radiotelevisiva o per la telefonia mobile va effettuata compatibilmente con la tutela sanitaria e con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sulla base di quanto stabilito nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 08.07.2003, attuativo della Legge 22.02.2001 n. 36.

(3) La localizzazione delle strutture va concordata con l'Amministrazione comunale, tenendo presente che i territori da evitare per tali infrastrutture sono:

- le aree urbane specificatamente destinate all'insediamento, con particolare attenzione alla prossimità di strutture scolastiche, asili infantili, edifici residenziali e strutture sanitarie;
- le zone caratterizzate sotto il profilo naturalistico o paesaggistico;
- le zone particolarmente visibili da punti panoramici o interposte tra con visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale.

(4) L'acquisizione del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di impianti di telefonia mobile è subordinata al rispetto delle prescrizioni e modalità tecniche previste dalle leggi in vigore.

Art. 85

Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale

(1) La zona indicata con apposita simbologia "C", è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.

(2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.

(3) La fascia di rispetto cimiteriale è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano.

(4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale ed i seguenti interventi, purché realizzati nel rispetto della destinazione di zona fissata dal P.R.G. e dei relativi limiti e parametri:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso, degli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a) e b);
- b) subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari:
 - cambio di destinazione d'uso, demolizione e ricostruzione nonché ampliamento, per migliorarne le condizioni di utilizzo, degli edifici esistenti;
 - le opere pubbliche e di interesse pubblico ed altri interventi compatibili, secondo quanto disposto dall'art. 66 comma 3 della L.P. 1/2008 e dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 2.

(5) La zona con vincolo cimiteriale può essere ampliata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 66 della L.P. 1/2008. L'ampliamento è subordinato al contestuale adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale e/o all'eventuale riduzione della stessa con la procedura prevista dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 1, comma 2.

Titolo 13°

CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE

Art. 86 **Generalità**

(1) Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere, o elevare, il livello del quadro esistente.

(2) La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente e nel promuovere iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario.

(3) I progetti, in particolare le relazioni tecniche allegate agli elaborati tecnici, devono illustrare e motivare le scelte progettuali proposte, presentando un'adeguata documentazione delle analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.

(4) Negli insediamenti, la tutela ambientale e paesaggistica concerne:

- a) l'ambientazione degli interventi edilizi nelle singole zone ed aree;
- b) la protezione paesaggistica degli spazi non edificati e la qualificazione del verde privato nelle aree di pertinenza degli edifici.

(5) Negli spazi aperti, l'azione di tutela ambientale e paesaggistica riguarda:

- a) la tenuta generale dei luoghi;
- b) l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali;
- c) la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre;
- d) la protezione e la valorizzazione dei boschi e dei pascoli;
- e) la protezione e la valorizzazione degli ambienti più delicati e significativi attorno ai corsi d'acqua e sui pendii d'alta quota dei monti;
- f) il recupero delle aree degradate.

(6) La tutela culturale riguarda la salvaguardia storico-culturale dei centri storici, la protezione e la valorizzazione di singoli manufatti e siti sparsi, talvolta di interesse anche naturalistico, e la protezione delle aree archeologiche.

Art. 87 **Criteri di tutela per gli insediamenti storici**

(1) All'interno dei centri storici perimetrati come sugli insediamenti storici sparsi assumono particolare importanza i criteri di tutela storico-culturale riguardanti i volumi edificati di antica origine, le superfici libere di uso pubblico e privato e le aree di riqualificazione urbana.

(2) I criteri di carattere generale di cui al presente articolo trovano maggior approfondimento e definizione nelle disposizioni di analisi del P.R.G..

(3) Ogni progetto di intervento sugli edifici storici e relativi spazi di pertinenza va subordinato ad un attento studio di analisi atto a determinare i caratteri formali, tipologici, strutturali e funzionali propri del manufatto e del contesto circostante e delle loro eventuali modifiche ed alterazioni nel tempo.

(4) Tutti gli interventi dovranno coniugare le aspettative dei committenti con l'esigenza prioritaria di valorizzare le peculiarità proprie di ogni singolo manufatto e salvaguardare il suo corretto inserimento nell'ambiente storico circostante. Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, materiali e modalità costruttive esistenti sul territorio comunale. Qualora non sia possibile il ricorso a materiali e tecniche tradizionali, andranno ricercate soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

- 62 -

(5) Nell'ambito dei centri storici, nelle zone in cui sia prevista la possibilità di nuova edificazione (Zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana), tutti gli interventi dovranno ispirarsi alle forme costruttive tradizionali storicamente consolidate. Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, l'adozione degli organismi peculiari di ciascuna zona e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, materiali, colori, varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture e quant'altro concorre a specificare i connotati tipici dei fabbricati nella loro fisicità e nel loro significato non solo funzionale, ma anche simbolico, espressivo, estetico e culturale in senso lato.

Art. 88 ***Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente***

(1) Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, dove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Norme di attuazione. A tal fine l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle proposte nonché, sui beni esistenti, l'esecuzione di opere (tinteggiature, finiture, ecc.) e la rimozione di elementi quali: scritte, decorazioni, coloriture, insegne, sovrastrutture ed accessori di ogni genere, contrastanti con i criteri di tutela ambientale stabiliti dal P.R.G.

(2) Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia devono rispettare, in particolare, le seguenti indicazioni:

- a) i nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti e devono riprendere, interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona;
- b) i materiali e i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti, devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti nel numero strettamente necessario per il corretto rapporto aeroilluminante dei locali sottostanti. L'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici è ammessa secondo le specifiche disposizioni dell'art. 28 comma 1 lett. b);
- c) le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie, materiali e colori tradizionali della zona. I serramenti esterni dovranno essere preferibilmente in legno. Eventuali grate o inferriate di protezione dovranno essere a disegno semplice;
- d) i nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti ed i riporti di terreno nonché l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. I muri di sostegno devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite. Gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi planoaltimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti. Questi saranno preferibilmente a falde inclinate, con le usuali pendenze tradizionali e col minor numero possibile di emergenze;
- e) le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico;
- f) l'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovrà essere sempre concomitante ed integrata in progetti unitari. Le superfici pavimentate andranno razionalmente ridotte, a vantaggio di quelle sistemate a verde.

(3) Negli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, oltre a quanto stabilito al comma precedente, devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche e costruttive del manufatto.

(4) Il Sindaco, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, oggettistica, affissioni, ecc.) contrastanti con il carattere civile degli abitati. In particolare, sentita la Commissione Edilizia comunale, può prescrivere mediante ordinanze:

- a) l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti e sulle coperture di edifici particolarmente degradati;
- b) la bonifica di opere non ultimate da tempo.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 89

Criteri di intervento per l'edilizia produttiva e commerciale

(1) I fabbricati ad uso artigianale/industriale e commerciale, ricadenti nelle zone a loro specificatamente destinate o in altre parti del territorio dov'è ammessa la loro presenza, dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. Gli spazi liberi non usati per le attività produttive/commerciali dovranno essere sistemati a verde, possibilmente alberato.

(2) La progettazione di nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite.

(3) Articolazioni volumetriche, tipologie di copertura, materiali e colori dei prospetti ed ogni altro elemento caratterizzante degli insediamenti deve risultare compatibile con le costruzioni della zona.

(4) I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.

(5) Gli spazi di pertinenza, gli arredi esterni e le recinzioni devono essere oggetto di una progettazione accurata, tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva/commerciale e ad evitare l'impermealizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere chiaramente indicati i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio.

(6) I sistemi del verde, ovvero barriere vive naturali, saranno preferibilmente collocati lungo il perimetro del lotto e potranno consistere in dune artificiali rinverdite, alberature ad alto fusto, siepi, dossi, che consentano di separare virtualmente la zona produttiva dal contesto circostante.

(7) Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione:

- a) le superfici di terreno denudato vanno rinverdite anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti, per favorire ed aumentare l'evaporazione;
- b) le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere preferibilmente in ghiaia o lastre di pietra locale su letto di sabbia, al fine di aumentare il percolamento profondo;
- c) il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di caditoie e/o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati, onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.

(8) Qualora sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività produttiva/commerciale, collocare all'aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.

(9) Cartellonistica e segnaletica pubblicitaria in generale devono essere limitate al minimo indispensabile ed essere inserite nel contesto dell'attività produttiva/commerciale senza ricercare il contrasto visivo.

Art. 90

Ambientazione degli spazi esterni

(1) Nelle aree inedificate vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione di giardini, orti, terreni coltivati, del verde e delle superfici pavimentate in genere e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali vari e quant'altro deturpa l'ambiente o ne costituisce pregiudizio.

(2) Nell'ambito degli spazi aperti non edificati degli abitati è esclusa, sotto qualsiasi forma, l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.

(3) Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può prescrivere mediante ordinanze:

- a) l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private confinanti con spazi pubblici e non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;
- b) la manutenzione periodica delle aree a verde pertinenziale incolte da tempo, in situazione di degrado o in fase d'imboschimento;
- c) la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.

(4) Il Sindaco ha inoltre facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

di materiali, ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.

(5) L'installazione di elementi in vista per infrastrutture e servizi di interesse collettivo quali: cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura, sia nella scelta dei siti che negli elementi costruttivi, nelle opere e negli interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito manuale tecnico-operativo nel quale indicare, sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali: panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane, strutture ed elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale. Le insegne/segnaletiche devono contenere solo informazioni di pubblico interesse e devono essere di dimensioni ridotte.

(6) Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al pubblico percorso quali: porticati, sotto passi, androni, corti ecc., vanno privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto delle esigenze funzionali attuali. L'uso di manti bituminosi o cementizi va preferibilmente evitato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali.

(7) Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordone in elementi cementizi, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee a disegno semplice o di ferro battuto e lavorato.

(8) Le superfici non pavimentate dei fondi devono essere sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato e/o piantumate con alberi e siepi di essenze locali, in conformità con i costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno preferibilmente inseriti nel verde e ombreggiati da alberi.

(9) Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 30), in attesa dell'edificazione e della relativa infrastrutturazione, non sono ammesse tecniche e mezzi di coltivazione dei suoli che possano comportare l'alterazione dei quadri paesistici esistenti. In tali zone non è ammessa ogni attività agricola che rechi disturbo e molestia agli insediamenti presenti nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale.

Art. 91

Criteri per l'ambientazione di viabilità, spazi pubblici e opere di infrastrutturazione

(1) L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo, mediante idonee misure di mitigazione.

(2) Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate accuratamente, mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali.

(3) Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, tali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente, impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, quali: azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, finiture in pietrame dei muri. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre armate e simili.

(4) Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di mitigare il contrasto tra l'opera ed il paesaggio e favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali e con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

(5) Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture, puntuali o a rete, le opere in vista vanno eseguite con tecniche e materiali tradizionali, quali la pietra per le murature e il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'impiego del cemento e delle strutture metalliche verrà ammesso solo

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.

(6) Le strutture tecnologiche quali: cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, centraline di pompaggio e opere di presa degli acquedotti, impianti per le telecomunicazioni, metanodotti, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Esse devono essere possibilmente mascherate con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche, ed in modo particolare, rispetto alle strade di maggiore traffico.

(7) Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.

(8) Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 92

Protezione paesaggistica delle aree agricole

(1) Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla presenza di insediamenti sparsi. La localizzazione di fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche, e all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.

(2) Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di fabbricati accostati agli insediamenti esistenti. Solo le stalle ed i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

(3) La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. I materiali devono essere, in via prioritaria, quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

(4) La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra, i muri di contenimento ed i percorsi veicolari e carrabili.

(5) I muri esistenti in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (in pietra locale faccia a vista per muri, staccionate in legno, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

(6) Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.

(7) Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

(8) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale. Va inoltre effettuata la sistemazione e la recinzione o l'occultazione alla vista dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Art. 93 ***Tutela dei boschi***

(1) I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche formate dai terreni interamente coperti da vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto, e in generale dai suoli già arborati o da piantumare dove le funzioni di produzione o di protezione vanno preservate e potenziate, con i relativi insediamenti sparsi di edifici rurali e forestali.

(2) In queste unità ambientali, ubicate sia nel fondovalle che in quota, è da sconsigliare il taglio indiscriminato delle piante, in particolare quelle che definiscono il paesaggio di fondovalle, come i castagni. In queste aree sarà consentita la realizzazione di opere necessarie alla protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo, le attività previste dal Piano generale forestale della P.A.T. e dai piani di assestamento forestale e comunque quanto previsto nelle presenti norme di attuazione.

(3) In tali aree è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie, fare scavi, gestire discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci a vista.

(4) L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi.

(5) La trasformazione degli edifici esistenti, se ammessa, deve essere ispirata a criteri d'uniformità ed a modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da un'analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

(6) I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.

(7) La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.

(8) Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze sono consentite delimitazioni in legno.

(9) I muri in pietra, di sostegno o contenimento del terreno, devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

(10) E' consentito operare nell'ambito della viabilità forestale, purché alle strade realizzate o sistemate sia assicurato principalmente il ruolo di servizio alle funzioni del bosco, salvo diversa previsione di Piano. Negli interventi va limitato il numero delle piazzole e curato lo smaltimento delle acque. L'esecuzione dei tracciati deve evitare la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per l'infrastrutturazione e per la difesa del suolo, le opere in vista dovranno essere eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali quali la pietra, il legno, ecc.

Art. 94 ***Tutela delle rive e dei corsi d'acqua***

(1) Le rive dei corsi d'acqua sono unità ambientali e paesaggistiche di transizione tra la terra e l'acqua e vanno preservate per la loro funzione naturale.

(2) Vanno privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione, da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, evitando dannose modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.

(3) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, le recinzioni e l'illuminazione saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Titolo 14°

URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 95 **Contenuti**

(1) Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

(2) Le presenti norme contengono le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

- a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;
- b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita (art. 79);
- c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 96 **Definizioni**

(1) Ai fini degli articoli che seguono si intendono:

- a) per "legge", la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
- b) per "regolamento della legge", il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge;
- c) per "superficie di vendita", la superficie come definita dal regolamento della legge;
- d) per "concentrazione", l'aggregazione di due o più esercizi o strutture di vendita sia fisicamente distanti che contigui; ai fini delle presenti Norme, le concentrazioni di strutture esistenti sono equiparate agli ampliamenti.
- e) per "centri storici" le parti del territorio comunale di cui all'art. 38 delle presenti norme.

Art. 97 **Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali**

(1) Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a mq. 100;
- b) attività "multiservizio": gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 24 della legge e relativi criteri di attuazione (Dell.G.P. n. 2036 dd. 30.08.2002 e 2259 dd. 20.09.2002);
- c) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre mq. 100 fino a mq. 400;
- d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a mq. 1.500;
- e) strutture equiparate alle grandi strutture di vendita: strutture di vendita al dettaglio costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

unitario, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita dalla precedente lettera d) per le grandi strutture di vendita.

Art. 98
Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

(1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge, le presenti norme individuano le aree nelle quali è consentito insediare attività commerciali, secondo i criteri contenuti nei successivi commi. Agli effetti di quanto previsto nelle presenti Norme, per "insediamento" si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di vicinato, di attività multiservizio, di medie o di grandi strutture di vendita.

(2) Gli esercizi di vicinato possono essere insediati:

- a) nei centri storici (art. 38), nelle zone residenziali di completamento (art. 56), nelle zone residenziali di nuova espansione (art. 57), nelle zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici (art. 58) limitatamente alle zone identificate con il cartiglio "CA";
- b) nelle zone ricettive - alberghiere (art. 62);
- c) nelle zone produttive miste (art. 63) limitatamente alle attività riportate al comma 2 lett. f) e g) dell'art. 63 delle presenti norme, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 63 comma 4;
- d) nelle zone produttive integrate (art. 64);
- e) nelle zone agricole (artt. 66-70), nelle zone a pascolo (art. 75), nelle zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola (artt. 71, 72 e 73), limitatamente alla vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della Legge 09.02.1963 n. 59 o del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.

(3) Le attività "multiservizio" possono essere insediate in tutte le zone compatibili con gli esercizi di vicinato, specificate al comma 2.

(4) Le medie strutture di vendita possono essere insediate:

- a) nei centri storici (art. 38), nelle zone residenziali di completamento (art. 56) e nelle zone residenziali di nuova espansione (art. 57);
- b) nelle zone produttive miste (art. 63) limitatamente a quelle che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione;
- c) nelle zone produttive integrate (art. 64).

(5) Le grandi strutture di vendita non possono essere insediate in alcuna zona del territorio comunale, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 6.

(6) Le grandi strutture di vendita possono essere insediate:

- a) nelle zone produttive miste (art. 63), fino al limite di mq. 800 di superficie (SuL), limitatamente a quelle che trattano esclusivamente la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione;
- b) nelle zone produttive integrate (art. 64), fino al limite di mq. 800 di superficie (SuL), limitatamente a quelle che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per le coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento e legnami.

Titolo 15°

NORME FINALI

Art. 99 ***Norme transitorie e finali***

(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G., ad eccezione di quanto stabilito al comma 2.

(2) Per le aree, indicate con apposita simbologia sulla cartografia di Piano, che sono state oggetto di variante al P.R.G. per la realizzazione dei patti territoriali della Vigolana ai sensi della L.P. 4/96 e s.m. si applicano le disposizioni di tale variante pattizia fino alla data della loro scadenza. Dopo tale data saranno applicabili le disposizioni della presente variante al P.R.G.


(3) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 100 ***Deroga***

(1) Alle norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale potrà essere derogato in tutti i casi previsti dalla legge.

Titolo 16°


Allegato 1



Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
maggio 2011

Allegato 2



Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
maggio 2011




Allegato 3

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "A" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 2,80 mt;
- copertura in tegole di cemento o colto;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 mt;




Allegato 5

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "C" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI - CON TERRENO IN PENDENZA


CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 2.80 mt;
- copertura in tegole di cemento o colto;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0.70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0.80 a 2.30 mt;




PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO




PROSPETTO LATERALE

Allegato 6


SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "D" - REALIZZATE IN ADERENZA - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI



CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a una falda con struttura portante e di tamponamento in legno;
- il tamponamento potrà essere realizzato sia con listelli posti verticalmente che con assicelle poste orizzontalmente (vedi tipologie schede A, B, C);
- altezza max 2.80 mt;
- copertura in tegole di cemento o cotto;
- sporgenza falda max 0.70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- la larghezza della porta di accesso varia da 0.80 a 2.30 mt;




Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica

maggio 2011

Allegato 7




Distanze minime per edifici con altezza fino a ml. 10.00

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
maggio 2011

Allegato 8


terrapieni artificiali



Norme di attuazione


Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
maggio 2011

Allegato 9




Allegato 11

muri di sostegno



intercapedini




Norme di attuazione


Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
maggio 2011

Allegato 12

muri liberi



muri di sostegno o pareti di scavo



Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
maggio 2011